COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.6.2005
COM(2005) 249 definitivo

Proposta di

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese**

(presentata dalla Commissione)

# RELAZIONE

## 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004 ("il regolamento di base"), nel procedimento relativo alle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- **Disposizioni in vigore nel settore interessato dalla proposta**

Con il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio si è provveduto a mantenere dazi antidumping definitivi sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Non pertinente.

## 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

In conformità delle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti**

Non c'è stato bisogno di consultare esperti esterni.

- **Valutazione di impatto**

La presente proposta scaturisce dall'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto generale ma contiene una lista esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

## 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi dell'azione proposta**

Il 29 aprile 2004 la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette originarie del Vietnam. Alla stessa data la Commissione ha avviato anche un riesame intermedio relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. L'obiettivo di queste inchieste era esaminare se le misure in vigore sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese non erano più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, nonché se le importazioni originarie del Vietnam erano oggetto di pratiche di dumping, e, di conseguenza, arrecavano anch'esse un pregiudizio.

Dall'inchiesta è emerso che l'attuale livello delle misure in vigore sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese non era più sufficiente per garantire l'eliminazione del dumping causa del pregiudizio. Si è concluso, pertanto, che era necessario aumentare l'attuale livello dei dazi. Si è inoltre accertato che le importazioni di biciclette originarie del Vietnam erano oggetto di pratiche di dumping e arrecavano un pregiudizio. Si è quindi concluso che era necessario istituire delle misure antidumping nei confronti delle importazioni dal Vietnam.

I venticinque Stati membri sono stati consultati relativamente al riesame: diciannove hanno sostenuto la proposta e quattro vi si sono opposti, mentre due Stati membri si sono astenuti.

Si propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento che deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al più tardi entro il 12 luglio.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà, quindi, non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti:

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra indicato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumenti proposti: regolamento.

Altri mezzi non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

## 4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

Proposta di

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

## che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] (in appresso: "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

### 1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93[2] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6% sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso: "la RPC"): questi dazi sono denominati in appresso "le misure iniziali". A seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio[3] l'applicazione di questo dazio è stata estesa alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della RPC.

(2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (in appresso: "l'inchiesta precedente"), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000[4], ha deciso che era opportuno mantenere le misure summenzionate.

---

1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
2 GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.
3 GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
4 GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

## 2. Inchieste in corso

(3) Il 29 aprile 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*[5],la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biciclette originarie del Vietnam.

(4) Alla stessa data la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta *ufficiale dell'Unione europea*[6], l'avvio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di un riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della RPC.

(5) Le inchieste antidumping sono state avviate in seguito ad una denuncia e ad una richiesta presentate il 15 marzo 2004 dalla *European Bicycles Manufacturers Association* (Associazione europea dei fabbricanti di biciclette, in appresso denominata "EBMA" o "il denunziante") a nome di produttori rappresentanti una proporzione maggioritaria, nella fattispecie pari a oltre il 35%, della produzione comunitaria totale di biciclette. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping su detto prodotto e del conseguente pregiudizio notevole, elementi considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento relativo alle importazioni di biciclette originarie del Vietnam. La richiesta presentata conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame intermedio delle misure applicabili alle importazioni di biciclette originarie della RPC.

## 3. Parti interessate dall'inchiesta

(6) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura delle inchieste il denunziante, i produttori comunitari menzionati nella denuncia e nella richiesta, tutti gli altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni notoriamente interessate, nonché le autorità della RPC e del Vietnam. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato negli avvisi di apertura.

(7) Un certo numero di produttori comunitari rappresentati dal denunziante, altri produttori comunitari che hanno collaborato, produttori esportatori, importatori, fornitori e associazioni di utilizzatori hanno reso note le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta.

## 4. Campionamento

(8) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori, produttori comunitari e importatori interessati dalle inchieste, in entrambi gli avvisi di apertura è stata presa in considerazione l'applicazione di tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(9) Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere alle tecniche di campionamento, e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto, i produttori comunitari e gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni secondo le modalità specificate negli avvisi di apertura. La Commissione ha contattato inoltre le associazioni note di produttori esportatori e le

---

5 GU C 103 del 29.4.2004, pag. 76.

6 GU C 103 del 29.4.2004, pag. 80.

autorità della RPC e del Vietnam: nessuna di queste parti interessate si è opposta all'uso delle tecniche di campionamento.

(10) In totale, 21 produttori esportatori della RPC, 6 produttori esportatori del Vietnam, 54 produttori comunitari e 6 importatori hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine fissato e hanno fornito le informazioni richieste.

(11) Sui 21 produttori esportatori della RPC che hanno compilato e restituito il formulario sul campionamento, solo 17 hanno indicato di aver effettuato esportazioni di biciclette nella Comunità durante il PI. Dato il numero limitato di produttori esportatori vietnamiti che si sono dichiarati disponibili a collaborare, si è deciso che nei loro confronti non era necessario applicare le tecniche di campionamento.

(12) La selezione del campione è stata realizzata previa consultazione, e con il consenso, dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato e delle autorità della RPC. Il campione dei produttori esportatori è stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso la Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile e tenendo presente, inoltre, l'intenzione delle società di chiedere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (in appresso: "TEM"). Sono state incluse nel campione, infatti, unicamente le società che intendevano chiedere il TEM, dal momento che nel caso di un'economia di transizione il valore normale per le altre società viene calcolato sulla base dei prezzi o del valore normale costruito di un paese terzo di riferimento. È stato quindi selezionato, sulla base di tale criterio, un campione rappresentativo composto di quattro produttori esportatori. Secondo le risposte indicate nel questionario per il campionamento, le quattro società incluse nel campione rappresentano il 16% delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità provenienti dalla RPC e il 35% della totalità delle esportazioni realizzate dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(13) Per quanto riguarda i produttori comunitari, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione è stato selezionato previa consultazione, e con il consenso, della pertinente associazione di categoria, sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite e di produzione nella Comunità. Sono quindi stati inclusi nel campione otto produttori comunitari; la Commissione ha inviato il questionario alle otto società selezionate, le quali lo hanno restituito dopo averlo debitamente compilato in tutte le sue parti.

(14) Dato il numero limitato di importatori (sei) che hanno risposto al questionario per il campionamento e che si sono dichiarati disponibili a collaborare, si è deciso che nei loro confronti non era necessario applicare le tecniche di campionamento. In seguito, tuttavia, nessun importatore ha offerto la sua collaborazione all'inchiesta di riesame né ha restituito alla Commissione il questionario debitamente compilato. Per quanto riguarda, invece, l'inchiesta relativa alle importazioni dal Vietnam, tre importatori hanno collaborato restituendo il questionario debitamente compilato.

(15) La Commissione ha cercato di ottenere e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio da esso derivante e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

– Biria AG, Neukirch, Germania,

– Accell Group N.V., Heerenveen, Paesi Bassi,

– Cycleurope Industries S.A., Machecoul, Francia,
– Vivi Bikes srl, Pozzaglio, Italia,
– Denver srl, Dronero, Italia,
– F.lli Masciaghi Spa, Monza, Italia,
– MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Germania,
– Promiles, Villeneuve d'Ascq, Francia.

b) Produttori esportatori della RPC

– Giant China Co. Ltd, Kunshan Jiangsu Province,
– Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd., Heshuikou Gongming, Shenzhen,
– Guangzhou Viva Bicycle Corporation Limited, Guangzhou,
– Komda Industrial Co. Ltd., Buji, Shenzhen.

c) Produttori esportatori del Vietnam

– Always Co., Ltd., Ho Chi Minh City,
– Asama Yu Jiun Intl. Co., Ltd. , Di An,
– Dragon Bicycles Co., Ltd., Dong Nai,
– High Ride Bicycle Co., Ltd., Di An,
– Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd., Dong Nai,
– Vietnam Sheng Fa Co., Ltd., Ho Chi Minh City.

d) Importatori non collegati

– ZEG, Colonia, Germania,
– Raleigh Univega GmbH, Cloppenburg, Germania,
– Halfords Nederland BV, Veenendal, Paesi Bassi.

e) Società collegate coinvolte nella produzione o nelle vendite del prodotto in esame

– Sheng Fa Industries Co., Ltd., Taipei, Taiwan.

(16) Vista l'esigenza di determinare il valore normale per i produttori esportatori della RPC e del Vietnam ai quali avrebbe potuto non essere concesso il TEM, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento è stata effettuata una visita di verifica presso le sedi delle seguenti società:

– Biciclo SA de CV, San Luis Potosí, Messico;

– Bicicletas Mercurio SA de CV, San Luis Potosí, Messico.

(17) L'esame relativo al dumping e al pregiudizio riguarda, per entrambe le inchieste, il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (in appresso: "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi degli andamenti o *trends* pertinenti per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il gennaio 2000 e la fine del PI (in appresso: "il periodo in esame").

(18) Alcune parti interessate hanno sollevato degli interrogativi circa il fatto che l'inchiesta riguardava la situazione nell'UE composta da quindici Stati membri (o "UE a 15") mentre le misure sarebbero state istituite sulle importazioni nell'Unione allargata composta da venticinque Stati membri. Per quanto riguarda le importazioni dal Vietnam, si deve osservare che durante il PI le importazioni nei dieci nuovi Stati membri dell'UE erano a un livello trascurabile. Di conseguenza, si è ritenuto che l'eventuale impatto che queste importazioni possono aver avuto sulla situazione del pregiudizio o del dumping dovrebbe risultare anch'esso trascurabile. Per quanto riguarda invece le importazioni dalla RPC, durante il PI si sono registrati volumi significativi di importazioni nei dieci nuovi Stati membri a prezzi inferiori rispetto a quelli delle importazioni nell'UE a 15. Di conseguenza, si ritiene che le risultanze relative al dumping e la conclusione che vi è un rischio di persistenza delle pratiche di dumping qualora le misure in vigore vengano lasciate scadere dovrebbero probabilmente essere ulteriormente confermate dal livello e dai prezzi delle importazioni dalla RPC nei dieci nuovi Stati membri. Dal momento che in questi dieci nuovi paesi vi è una produzione significativa di biciclette, si ritiene inoltre che l'impatto del livello e dei prezzi delle importazioni dalla RPC sarebbe tale da confermare l'esistenza del pregiudizio all'industria comunitaria "allargata", cioè comprendente anche i produttori dei dieci nuovi Stati membri. Pertanto, si considera che l'allargamento ai dieci nuovi paesi non modificherebbe automaticamente i parametri del dumping e del pregiudizio su cui si basano le misure proposte.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(19) Il prodotto in esame è lo stesso di cui si sono occupate l'inchiesta iniziale e quella precedente, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, classificati ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80.

(20) Nelle presenti inchieste, le biciclette sono state classificate nelle seguenti categorie:

– A) biciclette fuoristrada (all-terrain bicycles o ATB, comprese le mountain bike 24" o 26"),

– B) biciclette da trekking/biciclette "city bike"/biciclette ibride/VTC ("vélos tout chemin")/biciclette da turismo 26" o 28",

– C) biciclette da cross (BMX) e biciclette per bambini 16" o 20",

– D) altri tipi di biciclette/velocipedi.

(21) Nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali per quanto riguarda la RPC e nell'inchiesta precedente relativa alla RPC si era fatto ricorso a un'analoga suddivisione in categorie: si sono però dovute apportare alcune lievi modifiche alla classificazione nelle varie categorie per tener conto dei nuovi tipi di biciclette apparsi sul mercato. Nel quadro delle presenti inchieste, ad esempio, nella categoria B sono incluse anche le biciclette ibride e le VTC, che si sono sviluppate a partire da tipi di biciclette già esistenti.

(22) Dalle inchieste è emerso che tutti i tipi di biciclette, quali vengono definiti in precedenza, non solo presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, ma vengono anche venduti tramite canali di distribuzione simili – quali dettaglianti specializzati, catene di negozi di articoli sportivi e grande distribuzione – presenti sul mercato comunitario. Poiché le applicazioni di base delle biciclette sono le stesse, si tratta di prodotti in larga misura intercambiabili e, di conseguenza, i modelli classificati in diverse categorie sono reciprocamente concorrenziali. Si è quindi concluso che tutte le categorie di biciclette formano un unico prodotto.

(23) Le inchieste hanno inoltre dimostrato che le biciclette prodotte e vendute dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, quelle fabbricate e vendute dai produttori del Messico sul mercato messicano e quelle originarie della RPC e del Vietnam importate sul mercato comunitario presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le medesime applicazioni. Di conseguenza, tali prodotti sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(24) Una parte interessata ha sostenuto che, nel quadro dell'inchiesta di riesame, l'estensione della definizione del prodotto in esame, attuata in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, a seguito dello svolgimento di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, doveva essere limitata a quelle parti di biciclette, quali ad esempio telai e forcelle, che presentano un rischio elevato di operazioni di elusione. Si deve osservare, a questo proposito, che il presente riesame è stato avviato per esaminare se le misure in vigore non sono più sufficienti per agire contro il dumping causa del pregiudizio. La definizione del prodotto in esame (cioè delle biciclette originarie della RPC), estesa in forza del summenzionato regolamento, rimane quindi immutata e un eventuale riesame delle misure antielusione, sempre che siano riunite le condizioni per avviarlo, deve essere svolto nel quadro di un'inchiesta di riesame distinta dalla presente.

(25) Nel corso dell'inchiesta un importatore della Comunità ha affermato che gli unicicli (o monocicli) dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame, in quanto presenterebbero caratteristiche fisiche e tecniche diverse e usi differenti da quest'ultimo. Dopo aver approfondito la questione, la Commissione ha accertato che esistono effettivamente delle nette differenze nelle caratteristiche fisiche e tecniche tra i due prodotti: diversamente dalle biciclette, gli unicicli non hanno una seconda ruota né un manubrio con cui imprimere la direzione, e neppure un sistema di freni. Non solo, ma vi è una netta differenza anche tra le applicazioni degli unicicli e quelle di altri velocipedi: infatti, gli unicicli non vengono usati di norma, come mezzi di locomozione o per attività sportive, ma sono considerati mezzi per eseguire acrobazie e vengono usati come tali. Si è quindi concluso che l'argomentazione dell'importatore in questione era fondata e che, pertanto, occorre adeguare la definizione del prodotto tenendola in debito conto.

## C. DUMPING

### 1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

(26) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC e/o del Vietnam, il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori che siano in grado di dimostrare la loro rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire che dimostrino la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

(27) Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri per la concessione del TEM:

1. le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;

2. le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (*international accounting standards* o "princìpi IAS"), e che siano di applicazione in ogni caso;

3. non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4. le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5. le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(28) Domande di concessione del TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b, del regolamento di base, sono pervenute da 10 società della RPC e da 7 società del Vietnam:

*Produttori esportatori della RPC*

- - Giant China Co. Ltd,
- - Shenzhen Xidesheng Bicycle Co. Ltd,
- - Guangzhou Viva Bicycle Corporation Limited,
- - Komda Industrial Co. Ltd.,
- - Universal Cycle Corporation,
- - Liyang Machinery (Shenzen) Co Ltd,
- - Zheijiang Pujiang Libahuang Bicycle Corporation,
- - Merida Bicycle Co. Ltd,
- - Huida Bicycle (Shenzhen) Co. Ltd,
- - Shenzhen Bo-An Bike Co. Ltd.

*Produttori esportatori del Vietnam*

- Always Co., Ltd. (in appresso: "Always"),
- Asama Yu Jiun Intl. Co., Ltd. (in appresso: "Asama"),
- Dragon Bicycles Co., Ltd (in appresso: "Dragon"),
- High Ride Bicycle Co., Ltd (in appresso: "High Ride"),
- Liyang Vietnam Industrial Co., Ltd. (in appresso: "Liyang"),
- Vietnam Sheng Fa Co., Ltd (in appresso: "Sheng Fa"),
- Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd.

(29) In una fase successiva dell'inchiesta una delle società summenzionate (Komda Industrial Co. Ltd) ha ritirato la domanda di concessione del TEM, pur confermando la domanda di concessione del trattamento individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per quanto riguarda invece un'altra azienda (Olympic Pro Manufacturing Co., Ltd), si è appurato che essa non aveva effettuato esportazioni nella Comunità del prodotto in esame durante il PI: di conseguenza, le domande di concessione del TEM e del trattamento individuale presentate da questa società sono ormai irrilevanti.

(30) Le domande presentate dalle altre 15 società state esaminate sulla base dei cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

1.1. *Decisione in merito alla concessione del TEM relativamente ai produttori esportatori della RPC*

(31) Si è accertato che tutti i produttori esportatori di biciclette della RPC erano soggetti a un regime di contingenti all'esportazione, a norma di un regolamento sulla gestione delle licenze di esportazione del 20 dicembre 2001 approvato dal ministero cinese del Commercio estero e della cooperazione economica (*Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation*, in appresso:"MOFTEC") e dalle autorità doganali. I contingenti venivano assegnati da un comitato composto da membri del MOFTEC, dalla pertinente camera di commercio e dall'Associazione delle aziende finanziate con capitali stranieri (*Association of Foreign Funded Enterprises*) sulla base di criteri stabiliti dallo stesso MOFTEC. Il regime dei contingenti prevedeva inoltre la fissazione di prezzi minimi all'esportazione per ciascun tipo di prodotto e il controllo statale su prezzi e quantitativi del contratto di vendita dell'esportatore prima di rilasciargli una licenza di esportazione.

(32) Alla luce di quanto sopra, le società che hanno chiesto il TEM non sono state in grado di dimostrare che le loro decisioni in materia di prezzi e quantitativi delle vendite per l'esportazione venivano prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato, come previsto invece dal primo criterio definito all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Pertanto, dopo aver consultato il comitato consultivo, si è deciso di non concedere il TEM alle suddette società della RPC che lo avevano chiesto, dal momento che esse non rispondevano ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(33) Alcuni produttori esportatori e la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (*China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic products*, in appresso: "la CCCME") hanno sostenuto che non si può considerare che il regime delle licenze di esportazione abbia influenzato le decisioni degli esportatori in merito ai prezzi e ai quantitativi delle esportazioni e che, inoltre, gli esportatori non sono soggetti a ingerenze di rilievo da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Va osservato, in primo luogo, che il regime di licenze all'esportazione limita i quantitativi di biciclette che le società possono esportare a un massimale consentito, per di più al di sotto di prezzi minimi stabiliti dallo Stato. Una tale limitazione indica chiaramente che gli esportatori non sono liberi di decidere delle loro attività di esportazione senza subire ingerenze di rilievo da parte dello Stato: anzi, essi sono obbligati a proporre un quantitativo di esportazioni annuo che può essere accettato, modificato sulla base di motivazioni non precisate o addirittura rifiutato dal comitato menzionato in precedenza. Non solo, ma una società che nell'anno precedente abbia registrato esportazioni di biciclette per quantitativi inferiori a 5 000 unità può venire del tutto esclusa dalla procedura, lasciando quindi al potere discrezionale assoluto del comitato in questione la decisione sul prosieguo delle sue attività di esportazione. Inoltre, quantitativi e prezzi delle esportazioni sono rigidamente controllati dallo Stato, con il concorso del MOFTEC e delle autorità doganali, tramite il sistema della convalida dei contratti effettivi delle vendite per l'esportazione, sulla base dei quali possono essere rilasciate le licenze di esportazione. Si tratta, in questo caso, di un'innegabile ingerenza da parte dello Stato nelle decisioni delle imprese in materia di politica commerciale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. L'argomentazione avanzata dalla CCCME è stata quindi respinta.

1.2. *Decisione in merito alla concessione del TEM relativamente ai produttori esportatori del Vietnam*

(34) Si è appurato che cinque delle società in questione erano situate in una cosiddetta zona industriale (in appresso: "ZI"), mentre una di esse era situata in una cosiddetta zona franca industriale o zona di trasformazione per l'esportazione (in appresso: "ZTE").

(35) Per quanto riguarda le imprese situate in una ZI, l'inchiesta ha accertato che il decreto governativo 24/2000ND-CP, del 31 luglio 2000, recante attuazione della legge del Vietnam sugli investimenti esteri impone alle società soggette a tale legge l'obbligo generale di esportare una percentuale minima pari all'80% della loro produzione ("obbligo di esportazione") onde poter ottenere una licenza d'investimento. Si è inoltre accertato che questo obbligo di esportazione era stabilito nelle licenze d'investimento di tutte e cinque le imprese situate in una ZI.

(36) Non solo, ma dall'inchiesta è emerso anche che la licenza d'investimento della società situata in una ZTE non prevedeva tale obbligo di esportazione.

(37) Le cinque società nelle cui licenze d'investimento era inscritto l'obbligo di esportazione hanno affermato che, a seguito di una successiva modifica alla normativa vietnamita applicabile, modifica attuata in forza del decreto governativo 27/2003ND-CP (in appresso: "il decreto di modifica"), l'obbligo di esportazione era stato abolito dopo il 7 maggio 2003.

(38) Va sottolineato, tuttavia, che in base al decreto di modifica l'obbligo di esportazione può essere abolito soltanto a condizione che venga soddisfatta una serie di altri requisiti vincolanti enumerati nel decreto stesso; di conseguenza, il decreto di modifica non ha abolito l'obbligo di esportazione ma, piuttosto, ha modificato i requisiti che le imprese devono soddisfare per ottenere la revoca dell'obbligo di esportazione loro imposto.

(39) Le società in questione hanno sostenuto che avrebbero avuto il diritto di ottenere la revoca dell'obbligo di esportazione previsto nelle loro licenze d'investimento qualora avessero rispettato le condizioni aggiuntive elencate nel decreto di modifica. Tuttavia, in base alla normativa applicabile, l'investitore deve in primo luogo chiedere all'autorità competente per il rilascio della licenza d'investimento una modifica della licenza concessagli e, in un secondo momento, detta autorità competente apporta la modifica alla licenza d'investimento in modo tale che l'investitore possa beneficiare della revoca dell'obbligo di esportazione.

(40) Le autorità competenti per il rilascio delle licenze d'investimento, tuttavia, non hanno mai, in nessuna occasione durante il PI, revocato l'obbligo di esportazione previsto nelle licenze d'investimento di nessuna delle cinque società summenzionate. Le società, pertanto, non sono state neppure in grado di dimostrare che, all'epoca, avrebbero soddisfatto le condizioni aggiuntive di cui al decreto di modifica.

(41) Le stesse cinque società hanno sostenuto, inoltre, che anche qualora si dovesse ritenere che l'obbligo di esportazione era in vigore durante il PI, le loro decisioni venivano in ogni caso prese in risposta a tendenze del mercato. Si deve però osservare che non solo l'obbligo di esportazione era in vigore durante il periodo dell'inchiesta, ma risultava anche inscritto, durante l'intero periodo dell'inchiesta, nelle licenze d'investimento e negli statuti sociali di tutte e cinque le imprese interessate. Di conseguenza, si è giunti alla conclusione che tale obbligo di esportazione deve essere considerato come una significativa ingerenza da parte dello Stato, e di natura tale da impedire di fatto alle società in questione di assumere le loro decisioni in risposta a tendenze del mercato.

(42) Nel caso invece della società per la quale si è accertato che l'obbligo di esportazione non figurava né nella sua licenza d'investimento né nel suo statuto sociale, si è concluso che essa era libera di vendere il prodotto in esame sia sul mercato interno che su quello per l'esportazione e che non subiva ingerenze di rilievo da parte dello Stato.

(43) Occorre aggiungere che, per quanto riguarda quattro delle cinque società menzionate al considerando 34 soggette all'obbligo di esportazione, non è stato possibile concludere che disponevano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e che fossero d'applicazione in ogni caso. È emerso che per la fatturazione del prodotto in esame esportato nella Comunità si ricorreva a un sistema di fatturazione non trasparente, cioè a un'intesa che comportava l'intervento di società intermedie situate in paradisi fiscali e in altre sedi al di fuori del Vietnam e che non consentiva di ripercorrere la pista di controllo. Di conseguenza, i documenti contabili di queste società vietnamite non rispecchiavano fedelmente le relative transazioni di vendita per l'esportazione.

(44) Pertanto, dopo aver consultato il comitato consultivo, si è deciso di concedere il TEM alla Always in quanto detta società rispondeva a tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e di respingere le richieste presentate da Asama, Dragon, High Ride, Liyang e Sheng Fa le quali, invece, non rispondevano a tutti i suddetti criteri.

### 2. Trattamento individuale

(45) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni del medesimo articolo 2, paragrafo 7, viene calcolato, eventualmente, un dazio unico per l'intero paese, a meno che le imprese non possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base per la concessione del trattamento individuale.

(46) Gli stessi produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non rispondevano ai criteri per il TEM, come pure la società menzionata al considerando 29, hanno chiesto in alternativa il trattamento individuale conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha quindi verificato se le società richiedenti godessero, de iure e de facto, di un'autonomia sufficiente nei confronti dello Stato per fissare i loro prezzi all'esportazione e i quantitativi del prodotto in esame da esportare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base.

(47) Si è accertato che lo Stato esercitava un notevole controllo su tutti i produttori esportatori della RPC per quanto riguardava la fissazione dei loro prezzi all'esportazione e dei quantitativi del prodotto in esame da esportare, come si è già spiegato al considerando 31. Si è pertanto concluso che i produttori esportatori della RPC che hanno chiesto il trattamento individuale non rispondevano ai requisiti indispensabili per ottenerlo previsti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(48) Per quanto riguarda le società vietnamite, si è stabilito che lo Stato esercitava un notevole controllo su tutte e cinque le imprese per quanto riguardava la fissazione dei quantitativi del prodotto in esame da esportare, come si è già spiegato ai considerando 34-41. Si è pertanto concluso che nessuna delle cinque società soddisfaceva i requisiti necessari per la concessione del trattamento individuale.

## 3. Valore normale

### 3.1. *Paese di riferimento*

(49) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori della RPC e del Vietnam ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base ai prezzi o al valore costruito di un paese di riferimento.

(50) Negli avvisi di apertura la Commissione aveva suggerito la scelta del Messico, che era già stato usato quale paese di riferimento nell'inchiesta precedente relativa alle importazioni dalla RPC.

(51) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni circa la scelta del paese di riferimento preso in considerazione dalla Commissione. I produttori esportatori che hanno collaborato hanno proposto Taiwan o l'India, osservando che si sarebbe trattato di paesi di riferimento più appropriati rispetto al Messico.

**Taiwan**

(52) Alcuni produttori esportatori hanno affermato che, dato che Taiwan era stato scelto quale paese di riferimento nell'inchiesta iniziale, si sarebbe trattato della scelta più appropriata anche per la presente inchiesta. Hanno anche fatto valere che Taiwan è uno dei maggiori produttori di biciclette del mondo e che il mercato interno taiwanese è sviluppato e vi si registra una vivace concorrenza tra numerosi produttori nazionali. Non solo, ma non vi sono restrizioni alle importazioni di biciclette o loro parti sul mercato di Taiwan. Inoltre, parecchie società di produzione della RPC e del Vietnam sono proprietà di società taiwanesi e, di conseguenza, tanto i processi produttivi quanto i prodotti finali taiwanesi sono molto simili a quelli delle aziende di produzione cinesi e vietnamite. Infine, i produttori esportatori hanno osservato che diverse società di Taiwan erano disposte a collaborare a tale scopo con la Commissione.

(53) Per rispondere alle affermazioni di cui sopra, si deve osservare anzitutto che se Taiwan è, in effetti, il terzo maggior produttore di biciclette del mondo, si tratta però di un'industria fortemente orientata all'esportazione, che normalmente esporta all'incirca il 90% della produzione.

(54) D'altra parte, il mercato interno taiwanese è di dimensioni relativamente modeste ed è abbastanza stabile, stimato intorno alle 700 000 – 800 000 unità, mentre il mercato interno del Messico è stimato intorno ai 2,3 milioni di unità, ossia il triplo rispetto a quello di Taiwan. Inoltre, il mercato taiwanese è ampiamente rifornito di prodotto in esame dagli esportatori della RPC. Per fare un confronto: Taiwan nel 2003 ha importato all'incirca 470 000 biciclette dalla RPC, un quantitativo che rappresenta oltre la metà rispetto alle dimensioni del suo mercato. Si deve però osservare, al riguardo, che le importazioni di biciclette sul mercato taiwanese erano quasi pari a zero prima del 2001. Se, pertanto, prima del 2001 il mercato di Taiwan veniva rifornito principalmente, se non esclusivamente, da produttori locali, oggi sono le biciclette importate dalla RPC a prevalere sempre di più sui produttori taiwanesi, la cui quota di mercato ha registrato un nettissimo calo. Di conseguenza, il mercato interno del paese è fortemente influenzato dai prezzi delle importazioni di biciclette dalla RPC, che sono l'oggetto della presente inchiesta.

(55) Ciononostante, sono comunque stati inviati questionari a tutti i produttori noti di Taiwan. Alcune società hanno informato la Commissione che sarebbero state disposte a collaborare, ma che non avevano registrato vendite sul mercato interno in quanto esportavano la totalità della loro produzione. Al questionario hanno risposto due società: una delle due, tuttavia, non ha dato risposte che potessero risultare utili e si è pertanto considerato che non avesse collaborato

all'inchiesta. La seconda impresa ha invece offerto la sua piena collaborazione, ma permaneva il dubbio che il volume poco elevato delle sue vendite sul mercato interno potesse essere considerato sufficientemente rappresentativo rispetto al mercato taiwanese, come pure rispetto alle esportazioni totali dalla RPC e dal Vietnam verso la Comunità. Inoltre, date le condizioni prevalenti sul mercato di Taiwan illustrate al considerando 54, le vendite di quest'unica società non potevano essere considerate una base adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

**India**

(56) Un produttore esportatore della RPC ha proposto, in alternativa, l'India quale paese di riferimento, sostenendo che in questo paese il costo del lavoro è simile a quello della RPC. Va osservato, tuttavia, che la scelta dell'India è ritenuta inadeguata, poiché effettuare un qualsiasi confronto tra le biciclette vendute in questo paese (modelli "semplici" (*rustic bicycles*) forniti ai dettaglianti in scatole di montaggio) e quelle esportate dai produttori cinesi verso la Comunità sarebbe estremamente difficile e richiederebbe, in ogni caso, numerosi adeguamenti. Di conseguenza, e dato che esiste un paese di riferimento più appropriato, cioè il Messico, la scelta dell'India quale paese di riferimento non è stata ritenuta adeguata.

(57) Dopo avere ricevuto comunicazione di quanto sopra, un produttore esportatore vietnamita ha sostenuto che la Commissione non aveva fornito nessuna valida giustificazione, suffragata da prove, dei motivi per cui non era possibile utilizzare l'India quale paese di riferimento. Ha affermato che la Commissione non aveva inviato questionari ai produttori dell'India, mentre questo paese esporta verso la Comunità ingenti quantitativi di biciclette di buona qualità: queste merci sono, secondo il produttore vietnamita, prodotti simili, malgrado le conclusioni della Commissione secondo cui si tratterebbe invece di "modelli 'semplici' (*rustic bicycles*) forniti ai dettaglianti in scatole di montaggio)".

(58) Si deve anzitutto osservare che, poco dopo l'apertura del procedimento, un solo produttore esportatore della RPC ha suggerito di ricorrere all'India quale paese di riferimento, ma che la proposta non era corredata di elementi sufficienti, dato che l'unico argomento avanzato riguardava il costo del lavoro che, secondo il produttore, in India sarebbe stato simile a quello della RPC. Inoltre, le esportazioni di biciclette dall'India verso la Comunità non sono un fattore pertinente per stabilire se la scelta dell'India quale paese di riferimento sia adeguata o meno. Non viene contestato, infatti, che le biciclette vendute sul mercato interno indiano siano prodotti simili alle biciclette esportate nella Comunità dai paesi interessati. Dalle informazioni disponibili, tuttavia, emerge che i tipi di biciclette venduti sul mercato interno indiano richiederebbero numerosi adeguamenti, rendendo quindi poco attendibile qualsiasi confronto. Tenuto conto di questo, e in mancanza di altre informazioni sostanziate da più validi elementi di prova, la proposta dell'India non è stata ulteriormente esaminata, dal momento che la Commissione disponeva dei dati relativi a un paese di riferimento più adeguato, cioè il Messico. Di conseguenza, l'affermazione del produttore esportatore vietnamita è stata respinta.

**Messico**

(59) Sono stati inviati questionari a tutti i produttori messicani noti. Due società hanno offerto la loro piena collaborazione restituendo il questionario compilato e accettando una verifica presso le loro sedi delle risposte fornite nel questionario stesso. Questi due produttori registravano vendite sul mercato interno pari a circa un terzo del mercato messicano, che è stimato intorno ai 2,3 milioni di unità. Si è inoltre accertato che un numero elevato di produttori e una ventina di importatori di grandi dimensioni operavano in un contesto concorrenziale. Le importazioni di biciclette nel

2003 erano originarie principalmente di Taiwan (oltre il 50%), dell'Uruguay (20%), degli Stati Uniti e della Corea del Sud: esse rappresentavano circa il 5% del mercato interno, una percentuale cui bisogna aggiungere le biciclette vendute sul mercato interno da importatori che assemblano parti di biciclette.

(60) Si deve osservare, infatti, che nel 2003 sono state importate in Messico all'incirca 465 000 parti di biciclette per un valore di 79 milioni di euro, e che importazioni per un terzo di tale valore complessivo sono state realizzate da dodici importatori/imprese di assemblaggio di grandi dimensioni (fonte: relazione annuale dell'ANAFABI, l'associazione messicana dei produttori di biciclette). D'altra parte, le esportazioni di biciclette dal Messico rappresentavano, nel 2003, circa il 60% in valore delle importazioni nel paese (fonte: statistiche ufficiali messicane), ossia, secondo le stime, tra 50 000 e 70 000 unità. Pertanto, sembra che la maggioranza delle parti di biciclette importate siano state utilizzate per il mercato dell'assistenza postvendita (per riparazioni) o per l'assemblaggio e la vendita di biciclette sul mercato interno.

(61) Alcuni produttori importatori hanno affermato che le procedure di registrazione delle importazioni vigenti in Messico sono lente e onerose e aumentano i costi delle merci importate nel paese, e che, inoltre, tale sistema di registrazione è all'origine di distorsioni del mercato messicano delle biciclette. Non solo, ma hanno anche sostenuto che il livello di concorrenza sul mercato interno del Messico è limitato, dal momento che otto grandi produttori, membri dell'ANAFABI (l'associazione messicana dei produttori di biciclette), rappresentano oltre il 75% della produzione nel paese, il che significa che dispongono di un notevole potere quanto alla fissazione dei prezzi sul mercato interno. Hanno anche aggiunto che i produttori messicani di biciclette sarebbero soggetti a restrizioni riguardo ai quantitativi che possono vendere sul mercato interno del paese, dato che la normativa messicana relativa al cosiddetto "programma Maquiladora" imporrebbe ai produttori nazionali di rispettare determinati criteri di rendimento: in base a questo programma, infatti, un'azienda che intenda ottenere importazioni di materie prime in esenzione dai dazi da destinare a successive esportazioni deve esportare annualmente almeno il 30% della sua produzione totale.

(62) Per quanto riguarda le procedure di registrazione delle importazioni, va osservato in primo luogo che, malgrado tali procedure possano rendere in certa misura il processo d'importazione più lento e farraginoso, si è appurato che si registrano, in ogni caso, importazioni significative di biciclette e parti di biciclette sul mercato messicano, il che garantisce condizioni di mercato competitive. Pertanto, l'impatto potenziale delle procedure in questione sul mercato – ammesso che un tale impatto vi sia e posto che non è comunque direttamente misurabile – non può essere considerato rilevante a tale riguardo. Per quanto riguarda, invece, la concorrenza sul mercato interno, occorre sottolineare che in Messico si contano una ventina di produttori di grandi dimensioni, un numero elevato di piccoli produttori e/o di imprese di assemblaggio e numerosi importatori/imprese di assemblaggio di biciclette e parti di biciclette. Tutte queste imprese sono in concorrenza tra di loro, il che conferma il forte clima concorrenziale prevalente sul mercato messicano. Quanto all'affermazione secondo cui i grandi produttori, membri dell'ANAFABI, disporrebbero di un potere considerevole per la fissazione dei prezzi sul mercato interno del Messico, essa non appare suffragata da prove né, nel corso dell'inchiesta, sono emersi elementi che vadano a sostegno di una simile tesi. Il fatto che un certo numero di grandi produttori detenga una quota maggioritaria del mercato interno del paese non costituisce, di per sé, una prova del loro potere nel fissare i prezzi. Occorre osservare, inoltre, che si è appurato che i due produttori messicani oggetto dell'inchiesta, che rappresentano circa un terzo della produzione messicana totale, registravano un utile medio piuttosto basso (inferiore rispetto all'utile normale che il denunziante dichiara che potrebbe ottenere sul mercato comunitario in assenza del dumping pregiudizievole da parte dei

paesi interessati) derivante dalla loro attività di fabbricazione di biciclette, e non l'utile elevato che potrebbero presumibilmente realizzare se controllassero effettivamente il mercato messicano.

(63) Per quanto concerne il "programma Maquiladora", si deve osservare che si è accertato che i due produttori messicani che hanno collaborato all'inchiesta non pagavano alcun dazio antidumping sulle importazioni di parti di biciclette, importazioni che rappresentavano fino al 60% del loro fabbisogno totale per la produzione di biciclette e che erano originarie soprattutto della RPC e di Taiwan. Entrambi questi produttori, tuttavia, vendevano la maggior parte della loro produzione sul mercato interno del Messico. Un solo produttore messicano ha registrato delle esportazioni, in percentuale non superiore al 10% delle sue vendite totali. In realtà, a partire dal 2000 il settore delle biciclette rientra nell'ambito dei cosiddetti "Programmi di promozione settoriale" (PROSEC) istituiti con decreto del governo messicano pubblicato il 30 ottobre 2000. Del PROSEC possono beneficiare le aziende che producono prodotti finiti contemplati da uno specifico programma di promozione settoriale e che hanno importato fattori produttivi previsti a norma del programma stesso. Il decreto non stabilisce un collegamento esplicito tra l'esenzione o la riduzione del dazio e le esportazioni. Tutti i produttori autorizzati possono importare le materie prime e i macchinari elencati nel decreto del governo, a condizione che vengano utilizzati nella produzione di determinati prodotti specifici, e indipendentemente dalla destinazione finale dei beni importati (mercato interno o mercati per l'esportazione). Si deve sottolineare, a questo proposito, che si è appurato che i due produttori che hanno collaborato all'inchiesta non versavano nessun altro dazio, oltre al dazio doganale, sulle importazioni delle materie prime incorporate nei prodotti finali destinati al mercato interno messicano.

(64) Un importatore che ha collaborato all'inchiesta ha sostenuto che in Messico il costo del lavoro è il triplo di quello del Vietnam, e che, di conseguenza, il costo di produzione e i prezzi di vendita del prodotto finale in Messico sono più elevati rispetto a quelli del Vietnam. Pertanto, secondo questo importatore, il Messico non è un paese di riferimento appropriato. Si deve osservare che quella del Vietnam è considerata un'economia di transizione. I costi del lavoro dei produttori vietnamiti ai quali non è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato non sono quelli del libero mercato: non si tratta, cioè, di costi o prezzi risultanti dal libero gioco delle forze di mercato. Il ricorso a un paese di riferimento serve precisamente ad eliminare gli effetti dovuti a tali costi o prezzi "non di mercato" sui costi sostenuti dalle aziende. Pertanto, l'argomentazione è stata respinta.

(65) Infine, è stato affermato che vi sono notevoli differenze tra il settore delle biciclette in Messico e quello della RPC, differenze dovute principalmente alle materie prime utilizzate e alle condizioni di accesso a tali materie prime. Quanto alle materie prime utilizzate, si è affermato che i fabbricanti messicani producono esclusivamente telai rigidi, mentre quelli cinesi producono anche telai con ammortizzatore (o telai ammortizzati). Si è sostenuto, poi, che in Messico le condizioni di accesso alle materie prime non sono paragonabili a quelle della RPC, dal momento che le parti di biciclette disponibili sul mercato interno messicano sono fabbricate con una tecnologia ormai superata; inoltre, le parti di biciclette importate dalla RPC sono soggette a un dazio antidumping del 144% che provoca un aumento del loro costo.

(66) Occorre sottolineare che dall'inchiesta non sono emerse differenze tra le biciclette fabbricate dai produttori messicani e quelle dei produttori della RPC o del Vietnam quanto alle materie prime utilizzate e alle condizioni di accesso a tali materie prime. I produttori messicani producono anche biciclette con telai ammortizzati e si riforniscono principalmente di parti di biciclette originarie della RPC e di Taiwan. Quanto al dazio antidumping sulle importazioni di parti di biciclette, come si è già menzionato al considerando 63, sulle importazioni di parti di biciclette non è stato istituito un simile dazio: l'affermazione è stata quindi respinta.

(67) Alla luce di quanto precede, il mercato messicano può considerarsi rappresentativo e competitivo, e, pertanto, si è concluso che il Messico è un paese di riferimento adeguato.

3.2. *Determinazione del valore normale nel paese di riferimento*

(68) Poiché quale paese di riferimento è stato scelto il Messico, il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati verificati presso le sedi dei due produttori messicani che hanno collaborato all'inchiesta. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori della RPC e del Vietnam ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito sulla base di informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dai produttori del paese di riferimento, cioè sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno del Messico per tipi di prodotto comparabili o del valore costruito in Messico per tipi di prodotto comparabili.

(69) Si è accertato che le vendite sul mercato interno dei due produttori messicani del prodotto simile erano rappresentative, in quanto rappresentavano una percentuale maggioritaria rispetto alle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità effettuate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam.

(70) È stato inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di un determinato tipo di prodotto, effettuate a prezzo netto pari o superiore al costo unitario, rappresentava più dell'80% del volume totale delle vendite di tale tipo e allorché il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel prodotto sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno.

(71) Allorché il volume delle vendite remunerative di un certo tipo di prodotto rappresentava l'80% o meno ma era pari ad almeno il 10% del volume totale delle vendite di quel tipo, o allorché la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto.

(72) Per quei tipi di prodotto il cui volume delle vendite remunerative rappresentava meno del 10% del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto sul mercato interno, si è ritenuto che il tipo di prodotto in questione non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali e, quindi, che il valore normale non potesse essere calcolato in base ai prezzi sul mercato interno del Messico.

(73) Per quei tipi di prodotto esportati la cui vendita non era stata realizzata nel corso di normali operazioni commerciali in Messico o che non erano stati venduti dai produttori messicani sul mercato interno del Messico, sono stati utilizzati valori normali costruiti.

(74) Nel caso di quei tipi di prodotto esportati per i quali non esistono corrispondenti tipi venduti nel corso di normali operazioni commerciali realizzate sul mercato interno messicano, il valore normale è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, sulla base della media ponderata dei costi di produzione di ciascun produttore maggiorata di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (in appresso: le "SGAV") e per i profitti. Le SGAV e i profitti sono stati calcolati in base alla media ponderata delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati da ciascuno dei produttori messicani che hanno collaborato sulle

loro vendite del prodotto simile realizzate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Nel caso dei tipi di prodotto esportati per i quali non si registravano vendite sul mercato interno del Messico, per costruire i valori normali sono stati utilizzati i costi di produzione di tipi di prodotto simili, opportunamente adeguati per tener conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche di questi ultimi rispetto ai tipi di prodotto esportati.

3.3. *Determinazione del valore normale per il produttore esportatore al quale è stato accordato il TEM*

(75) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile realizzate da Always sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5% del volume totale delle corrispondenti vendite per l'esportazione verso la Comunità.

(76) È emerso che Always non aveva realizzato vendite del prodotto simile sul mercato interno del Vietnam. Pertanto, in assenza di vendite sul mercato interno, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le SGAV e per i profitti.

(77) Poiché Always non ha realizzato vendite sul mercato interno del Vietnam né del prodotto in esame né di prodotti appartenenti alla stessa categoria, l'importo delle SGAV e dei profitti che occorreva sommare al costo di produzione dell'azienda è stato calcolato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, in base alla media ponderata delle SGAV sostenute e alla media ponderata dei profitti registrati nel corso di normali operazioni commerciali dai produttori del Messico. Si è considerato ragionevole ricorrere a questo metodo in tale contesto, in quanto si ritiene che il mercato messicano sia rappresentativo e competitivo.

(78) Always ha affermato che, in assenza di vendite sul mercato interno, i valori normali dovevano essere calcolati in base ai dati relativi alle vendite per l'esportazione verso i paesi terzi. Va osservato, al riguardo, che la costruzione dei valori normali in base al costo di produzione nel paese d'origine è la prima soluzione alternativa elencata all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base nel caso in cui non si registrino vendite sul mercato interno. Non solo, ma ai fini della determinazione del valore normale è prassi consolidata della Commissione ricorrere, in assenza di vendite rappresentative sul mercato interno, al valore normale costruito invece che ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi. Occorre poi sottolineare che anche le esportazioni verso paesi terzi potrebbero essere oggetto di pratiche di dumping. Inoltre, la società Always non ha mai, in nessuna fase dell'inchiesta, fornito dati completi e accurati sulle sue vendite a paesi terzi, per cui la Commissione non disponeva di tali informazioni per determinare, eventualmente, i valori normali su tale base. Di conseguenza, l'argomentazione dell'azienda è stata respinta e i valori normali sono stati costruiti conformemente alla prima soluzione alternativa elencata all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(79) Always ha sostenuto inoltre che, nel determinare il suo valore normale, non si sarebbero dovute escludere dal calcolo del congruo margine di utile le vendite che non erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali nel paese di riferimento. L'argomentazione, tuttavia, non ha potuto essere accolta, dal momento che, per analogia con quanto previsto dal "cappello" introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, qualora la società avesse registrato vendite sul suo mercato interno, l'importo del profitto da utilizzare per la costruzione dei valori normali sarebbe stato basato sui dati della società stessa relativi alla produzione e alle vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Di conseguenza, era del tutto

ragionevole che, nell'applicare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, le istituzioni comunitarie abbiano utilizzato i profitti realizzati dai produttori messicani sulle loro vendite sul mercato interno effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

**Prezzo all'esportazione**

3.4. *RPC*

(80) Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione venivano effettuate sia ad acquirenti indipendenti sia ad acquirenti collegati nella Comunità.

(81) Nel caso delle esportazioni effettuate dai produttori esportatori inclusi nel campione direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base ai prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(82) Per le vendite realizzate attraverso i loro importatori collegati nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita praticati ai primi acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dagli importatori in questione tra l'importazione e la rivendita, incluse le SGAV e i dazi, e tenendo conto inoltre di un congruo margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Un margine di utile del 5% è stato ritenuto congruo per questo tipo di mercato e, inoltre, è stato considerato in linea con i profitti realizzati dagli importatori non collegati.

(83) Un produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta ha affermato che, nel costruire il suo prezzo all'esportazione, il dazio antidumping attualmente in vigore non dovrebbe essere detratto quale costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base. Ha argomentato che una volta detratti dai suoi prezzi di rivendita tutti gli altri costi, oltre al dazio antidumping, sostenuti tra l'importazione e la rivendita, i prezzi di rivendita ricostruiti rimanevano comunque notevolmente superiori al valore normale: pertanto, il dazio antidumping era debitamente traslato nel prezzo di rivendita. Ha aggiunto che i prezzi di rivendita vengono negoziati sulla base dei prezzi al dettaglio raccomandati meno il rincaro applicabile per il rivenditore, e, pertanto, il dazio antidumping è debitamente traslato nei successivi prezzi di vendita.

(84) Si deve osservare che l'affermazione del produttore esportatore circa il fatto che il dazio antidumping sia stato traslato nei suoi prezzi di rivendita rispetto al valore normale è considerata irrilevante, poiché l'importante nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, non sono le variazioni dei prezzi all'esportazione rispetto al valore normale, ma come viene traslato il dazio antidumping in un aumento dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità. Dato che la società non ha presentato alcuna prova del fatto che si siano registrati movimenti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita rispetto ai suoi prezzi all'esportazione stabiliti nelle inchieste precedenti – il che dimostrerebbe in maniera conclusiva che l'importo dei dazi antidumping è stato effettivamente traslato nei prezzi di rivendita – l'argomentazione è stata respinta.

3.5. *Vietnam*

(85) Tutte le vendite all'esportazione della società cui è stato concesso il TEM sono state effettuate tramite operatori commerciali collegati in paesi terzi ad acquirenti indipendenti nella Comunità: di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base dei prezzi di rivendita praticati ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

(86) Nel caso dei produttori esportatori ai quali non è stato accordato il TEM si è dovuto determinare il prezzo all'esportazione in base ai dati disponibili, dal momento che i prezzi all'esportazione di alcuni di questi produttori non sono stati considerati attendibili. Pertanto, nel calcolo del prezzo all'esportazione non si è tenuto conto dei prezzi all'esportazione dei produttori esportatori menzionati al considerando 43, ma sono stati utilizzati a tale scopo soltanto quelli del produttore esportatore i cui prezzi all'esportazione sono stati ritenuti attendibili.

**4. Confronto**

(87) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tener conto delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono quindi stati applicati, se del caso, adeguamenti per quanto riguarda le imposte indirette, gli sconti, lo stadio commerciale, le spese di trasporto (inclusi i costi di movimentazione), il nolo marittimo e le spese di assicurazione, i costi di imballaggio e del credito. Gli adeguamenti del prezzo all'esportazione relativi alle spese di trasporto interno nel paese esportatore e ai costi del credito sono stati effettuati sulla base dei costi accertati nel paese di riferimento nel caso delle società alle quali non è stato accordato il TEM. Sono stati inoltre applicati degli adeguamenti allorché le vendite all'esportazione erano state effettuate tramite una società collegata situata in un paese diverso dal paese interessato o dalla Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(88) La CCCME e alcuni produttori esportatori della RPC hanno sostenuto che gli adeguamenti applicati per le spese di trasporto interno e per il tasso di interesse relativo ai costi del credito accertati nel paese di riferimento non erano giustificati, in quanto l'inchiesta non aveva dimostrato l'assenza di condizioni di economia di mercato per questi costi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato. Va osservato, al riguardo, che tutte le domande volte a ottenere il TEM presentate dai produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta sono state respinte, il che significa che si è accertato che queste imprese non operano in condizioni di economia di mercato. Di conseguenza, non era possibile utilizzare i costi sostenuti da questi produttori esportatori cinesi, in quanto si tratta di costi che non scaturiscono da un contesto in cui prevalgono condizioni di economia di mercato. Pertanto, l'affermazione di cui sopra è stata respinta.

(89) Le società vietnamite hanno affermato che l'adeguamento applicato per le commissioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, non era giustificato. Hanno spiegato che gli operatori commerciali collegati situati in paesi terzi erano semplicemente delle "*paper companies*" (cioè, aziende che esistono solo sulla carta, senza personale e che in realtà non svolgono nessuna funzione o attività) e che occorreva considerarle entità economiche uniche con le loro società di produttori esportatori del Vietnam. Si deve osservare, tuttavia, che questi operatori commerciali hanno emesso fatture a clienti nella Comunità e ne hanno ricevuto anche dei pagamenti. Per di più, si deve sottolineare che le vendite realizzate da questi operatori commerciali collegati comprendevano un ricarico di prezzo, e che, nei casi in cui tali operatori disponevano di bilanci certificati, si è potuto accertare che questo ricarico era addirittura

superiore all'importo dell'adeguamento. Pertanto, l'affermazione è stata respinta e l'adeguamento è stato calcolato pari al 5%, una percentuale ritenuta congrua e adeguata a riflettere le commissioni versate ad agenti indipendenti che si occupano del commercio del prodotto in esame.

## 5. Margine di dumping

### 5.1. *RPC*

(90) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, per ciascun tipo di prodotto. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione è emerso un margine di dumping del 36,8% durante il PI. Questo margine di dumping è stato attribuito a tutte le società che hanno collaborato all'inchiesta, cioè sia a quelle incluse nel campione sia a quelle che non vi sono state incluse.

(91) Dal confronto tra i dati relativi alle esportazioni nella Comunità forniti dai produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta (sia quelli inclusi nel campione che quelli che ne sono stati esclusi) e il volume totale delle importazioni ricavabile dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni, emerge che il livello di collaborazione era poco elevato, dato che le esportazioni in questione rappresentavano il 54% delle importazioni comunitarie totali originarie della RPC durante il PI. Pertanto, nel caso dei volumi di esportazioni realizzati dai produttori esportatori della RPC che non hanno collaborato all'inchiesta, il livello del dumping è stato calcolato sulla base delle due categorie di prodotto in esame (cfr. il considerando 20) con i margini più elevati stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione. Questo metodo è stato ritenuto adeguato in quanto non era emersa alcuna indicazione che uno qualsiasi dei produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta avesse praticato il dumping sul prodotto in esame in misura inferiore rispetto ai produttori esportatori inclusi nel campione.

(92) Infine, è stato calcolato un margine di dumping medio unico per l'intero paese usando quale fattore di ponderazione il valore CIF di ciascun gruppo di produttori esportatori, cioè di quelli che hanno collaborato all'inchiesta e di quelli che non hanno collaborato. Il margine di dumping unico per l'intero paese così calcolato, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 48,5%.

(93) La CCCME ha sostenuto che il metodo adottato per il calcolo del margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta non è conforme a quello seguito dalla Commissione nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle importazioni di biciclette dalla RPC, e che questa incoerenza di metodologia avrebbe potuto portare a risultati irragionevolmente artificiosi nel quadro di un unico procedimento. Il metodo utilizzato nell'ambito della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza per calcolare il margine di dumping dei produttori esportatori che non avevano collaborato si basava sul prezzo all'esportazione medio per tutte le transazioni ricavabile dai dati di Eurostat, una volta detratte dal calcolo le esportazioni dei produttori che avevano collaborato all'inchiesta. La CCCME ha affermato inoltre che, nel determinare il dumping globale partendo dal presupposto che i produttori che non hanno collaborato non avevano praticato il dumping sul prodotto in esame in misura inferiore rispetto ai produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione non aveva tenuto conto dei particolari tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori che non hanno collaborato, mentre le informazioni disponibili devono essere utilizzate

con la massima prudenza e accuratezza, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, e dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base, come pure del paragrafo 7 dell'allegato II dell'accordo antidumping dell'OMC.

(94) Va osservato, in primo luogo, che il metodo seguito nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza era stato considerato appropriato in quanto doveva servire a stabilire se vi fosse il rischio di una reiterazione del dumping. Da questo punto di vista, le istituzioni hanno ritenuto che il margine di dumping potesse anche non essere determinato con precisione assoluta, dato che tale margine non sarebbe stato, in pratica, mai applicato. Nell'ambito della presente inchiesta, tuttavia, si è reso necessario calcolare il margine di dumping con maggiore precisione e accuratezza. A tale scopo, quindi, i volumi delle esportazioni dei produttori esportatori della RPC che non hanno collaborato all'inchiesta sono stati stabiliti sulla base dei dati statistici di Eurostat. Per quanto riguarda invece il prezzo all'esportazione, le statistiche di Eurostat non sono state considerate una fonte di informazione adeguata, dal momento che i modelli specifici di prodotto in esame esportati dalle imprese cinesi che non hanno collaborato non erano noti e, di conseguenza, qualsiasi confronto con il valore normale medio ponderato determinato nel paese di riferimento avrebbe potuto non riflettere necessariamente in modo adeguato il margine di dumping di questi esportatori. Inoltre, se si fosse applicato il metodo proposto dalla CCCME, il margine di dumping globale sarebbe risultato notevolmente più elevato, ossia più che raddoppiato. Calcolare il livello del dumping sulla base delle due categorie di prodotto in esame con i margini più elevati stabiliti per i produttori esportatori inclusi nel campione è stato ritenuto, pertanto, il metodo più appropriato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 6, e dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base, come pure del paragrafo 7 dell'allegato II dell'accordo antidumping dell'OMC. Alla luce di queste considerazioni, dunque, l'argomentazione della CCCME è stata respinta.

5.2. *Vietnam*

(95) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, per ciascun tipo di prodotto. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore del Vietnam cui è stato concesso il TEM è emerso un margine di dumping del 15,8% durante il PI.

(96) Dal confronto tra i dati relativi alle esportazioni nella Comunità forniti dai produttori esportatori del Vietnam e il volume totale delle importazioni originarie del Vietnam emerge che il livello di collaborazione era elevato, dato che le esportazioni in questione rappresentavano più del 95% delle importazioni comunitarie totali originarie del Vietnam durante il PI.

(97) Poiché, come indicato al precedente considerando 96, il livello di collaborazione era elevato, il margine di dumping medio unico per l'intero paese è stato calcolato sulla base del margine di dumping medio ponderato di quei produttori esportatori ai quali non erano stati accordati né il TEM né il trattamento individuale e i cui dati relativi ai prezzi all'esportazione potevano essere considerati attendibili, come si è già spiegato al considerando 85. Di conseguenza, a tutti gli altri produttori esportatori del Vietnam è stato attribuito un margine di dumping unico per l'intero paese, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del 34,5%.

## D. PREGIUDIZIO

### 1. Effetti di comportamenti lesivi della concorrenza

(98) Nel corso dell'inchiesta è emerso che a due società controllate (Batavus N.V. e Koga N.V.) da uno dei produttori comunitari inclusi nel campione, Accell Group N.V., era stata inflitta un'ammenda da parte delle autorità olandesi in materia di concorrenza per aver partecipato ad attività anticoncorrenziali7. La violazione riguardava un accordo concluso tra le due controllate, altri due produttori comunitari (non inclusi nel campione) e Giant Europe B.V., una società collegata ad un esportatore cinese (Giant China Co. Ltd.), in merito a listini comuni di prezzi minimi (cartello sui prezzi) per le biciclette, accordo che veniva applicato nei canali di vendita dei dettaglianti sul mercato olandese delle biciclette. Va ricordato che Accell Group N.V. ha presentato ricorso alle autorità olandesi responsabili della concorrenza contro la decisione adottata da queste ultime in merito al cartello sui prezzi.

(99) Questo cartello sui prezzi è rimasto in vigore durante la stagione 2001 della vendita di biciclette (1° settembre 2000 - 31 agosto 2001). L'esame relativo al dumping e al pregiudizio riguarda, per le inchieste in corso, il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004, mentre l'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio riguarda il periodo che va dal gennaio del 2000 fino alla fine del periodo dell'inchiesta. Pertanto, vi è una parziale sovrapposizione tra il periodo in cui si è verificato il comportamento lesivo della concorrenza e il periodo in esame.

(100) Tenuto conto di ciò, non si può escludere che gli effetti di tale comportamento anticoncorrenziale abbiano avuto qualche ripercussione su una parte del mercato comunitario, cioè sul mercato dei Paesi Bassi, durante parte del periodo in esame, e, di conseguenza, abbiano inciso anche sugli indicatori di pregiudizio dei produttori comunitari che hanno partecipato al cartello sui prezzi. Nei casi in cui le decisioni relative ai cartelli sui prezzi siano state prese dalle autorità pubbliche, e anche quando tali decisioni formino tuttora oggetto di un ricorso, è prassi consolidata adottare un approccio particolarmente prudente. Per fugare ogni dubbio in merito al fatto che il rendimento complessivo del produttore comunitario incluso nel campione, Accell Group N.V., possa essere stato influenzato dal comportamento lesivo della concorrenza adottato da alcune delle sue controllate, si è deciso di escludere questo produttore dalla valutazione del pregiudizio, sebbene sia emerso che solo alcune delle società del gruppo avevano partecipato a tali attività anticoncorrenziali. Quanto al comportamento lesivo della concorrenza degli altri due produttori comunitari che avevano anch'essi preso parte al cartello sui prezzi, va osservato che queste due aziende non erano state incluse nel campione dei produttori comunitari. Dato che il cartello era basato su listini comuni di prezzi minimi, il probabile impatto del cartello sul rendimento di questi due produttori comunitari sarebbe risultato evidente nel livello dei prezzi e dei profitti. Poiché non è stata svolta un'analisi degli andamenti dei prezzi e della redditività per quanto riguarda i produttori comunitari non inclusi nel campione, la partecipazione delle due società in questione al cartello non ha alcuna incidenza sull'analisi del pregiudizio. Si è anche valutato se il comportamento lesivo della concorrenza attuato in una parte del mercato comunitario possa aver avuto un impatto anche sul rendimento degli altri produttori comunitari inclusi nel campione. Tuttavia, si è appurato che le operazioni condotte da questi produttori sul mercato olandese sono rimaste a un livello estremamente limitato durante il periodo in esame (meno dell'1% del totale delle unità vendute). Non solo, ma il consumo sul mercato dei Paesi Bassi rappresenta soltanto il 7% del consumo totale nella Comunità e, inoltre, il cartello sui prezzi è rimasto "in vigore" per un periodo molto breve. Non si ritiene necessario, pertanto, adeguare o modificare in alcun modo

---

7 Decisione della Nederlandse Mededingingsautoritet n. 1615/691 del 21 aprile 2004.

le conclusioni relative al pregiudizio per quanto riguarda il rendimento di questi altri produttori comunitari.

(101) Si è poi considerato se il quadro complessivo sarebbe risultato sostanzialmente diverso qualora nell'analisi del pregiudizio fossero stati inclusi i dati relativi alla società Accell Group N.V., e si è stabilito che, anche tenendo conto dei dati di quest'azienda, i *trend* relativi al pregiudizio sarebbero risultati complessivamente gli stessi di cui alle conclusioni illustrate qui di seguito.

(102) Dal momento che il cartello sui prezzi è rimasto in vigore durante la stagione 2001 della vendita di biciclette, la partecipazione al cartello della società Giant Europe B.V. non ha influito in alcun modo sulle conclusioni relative all'esportatore collegato per il periodo dell'inchiesta del presente procedimento antidumping.

**2. Produzione comunitaria**

(103) Nel corso della presente inchiesta è risultato che le biciclette venivano prodotte da:

- 8 produttori inclusi nel campione,
- 12 altri produttori comunitari all'origine della denuncia,
- 39 altri produttori comunitari che sostengono la denuncia.

**3. Definizione dell'industria comunitaria**

(104) I produttori comunitari all'origine della denuncia (sia quelli inseriti che quelli non inseriti nel campione) e gli altri produttori comunitari che appoggiano la denuncia (inclusi o meno nel campione) che hanno risposto al questionario utilizzato per il campionamento e hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare all'inchiesta rappresentano, complessivamente, oltre l'80% della produzione comunitaria del prodotto in esame. Si considera pertanto che detti produttori costituiscano "l'industria comunitaria", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli altri produttori comunitari che non sono all'origine della denuncia non si sono opposti all'apertura delle inchieste. Dopo l'esclusione di uno dei produttori comunitari (come spiegato ai considerando 98-101), i produttori comunitari inclusi nel campione interessati dalle inchieste (in appresso denominati: "i produttori inclusi nel campione") rappresentano circa il 37% della produzione comunitaria totale di biciclette durante il PI.

**4. Consumo nella Comunità**

(105) La stima delle vendite dei produttori comunitari è stata fatta in base ai dati forniti dai produttori stessi nelle risposte al questionario per il campionamento e in base ai dati riportati nella denuncia presentata dal denunziante. I dati presentati nella denuncia sono stati inviati da diverse associazioni di produttori di biciclette della Comunità.

(106) Il consumo apparente nella Comunità è stato calcolato sulla base delle vendite realizzate da tutti i produttori comunitari sul mercato comunitario, stimate secondo il metodo di cui sopra, aggiungendovi le importazioni provenienti da tutti i paesi sulla base delle statistiche di Eurostat.

(107) Il consumo nella Comunità ha registrato un calo del 10% all'inizio del periodo in esame, passando da 17 348 000 unità nel 2000 a 15 695 000 unità nel 2002, mentre in seguito è andato gradualmente aumentando, fino ad attestarsi sui 18 037 000 unità durante il PI. Nell'arco

dell'intero periodo in esame il consumo nella Comunità ha registrato un aumento del 4%. Nella seguente tabella vengono presentati in dettaglio i dati relativi al consumo, espressi in unità:

| **Consumo** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Unità | 17 348 000 | 15 236 000 | 15 695 000 | 17 336 000 | 18 037 000 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *87* | *90* | *100* | *104* |

## 5. Importazioni di biciclette dalla RPC e dal Vietnam

### 5.1. *Cumulo*

(108) La Commissione ha esaminato inoltre se gli effetti delle importazioni di biciclette originarie della RPC e del Vietnam (in appresso: "i paesi interessati") dovessero essere valutati cumulativamente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(109) Tale articolo prevede che gli effetti delle importazioni originarie di due o più paesi contemporaneamente oggetto della stessa inchiesta vengano valutate cumulativamente se (i) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base; se (ii) il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e se (iii) le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e le condizioni di concorrenza tra questi e il prodotto comunitario simile rendono opportuna la valutazione cumulativa.

(110) Come indicato precedentemente, le presenti inchieste hanno rivelato che i margini di dumping riscontrati per la RPC e il Vietnam sono decisamente superiori al livello minimo e che il volume delle importazioni originarie di tali paesi non è trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base (poiché le loro quote di mercato durante il PI si sono attestate, rispettivamente, sul 4,07% e sull'8,70%).

(111) Per valutare l'opportunità di una valutazione cumulativa rispetto alle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e il prodotto simile di origine comunitaria, la Commissione ha esaminato le politiche commerciali degli esportatori in termini di prezzi all'esportazione e di volumi delle esportazioni (dati ricavati dalle statistiche di Eurostat).

(112) Si è riscontrato che i produttori della RPC e del Vietnam applicavano politiche commerciali simili in termini di prezzi all'esportazione: i produttori di questi due paesi hanno infatti diminuito i rispettivi prezzi medi unitari di vendita delle biciclette del 22% e del 52% nell'arco dell'intero periodo in esame.

(113) Come menzionato al considerando 110, entrambi i paesi detenevano quote significative del mercato comunitario.

(114) Inoltre, come spiegato precedentemente ai considerando 19 e seguenti, si è accertato che il prodotto in esame importato dalla RPC e dal Vietnam e quello prodotto dall'industria comunitaria devono essere considerati simili in quanto sono intercambiabili e sostituibili, e che, pertanto, ciascun tipo di prodotto importato è in concorrenza con il prodotto corrispondente fabbricato dall'industria comunitaria.

(115) Si è quindi stabilito che le esportazioni del prodotto in esame originarie dei paesi interessati sono in concorrenza con le biciclette prodotte dall'industria comunitaria.

(116) Dopo aver ricevuto comunicazione delle risultanze definitive, alcune parti interessate hanno sostenuto che il cumulo non era giustificato poiché i modelli delle biciclette importate dalla RPC e dal Vietnam sono diversi. Tuttavia, dal confronto delle importazioni modello per modello è emerso che non solo vi è una sostanziale corrispondenza tra le biciclette importate dalla RPC e dal Vietnam e quelle fabbricate dai produttori comunitari inclusi nel campione, ma che si osserva anche una sostanziale corrispondenza tra i modelli di prodotto importati dalla RPC e quelli importati dal Vietnam. È stato poi affermato che i segmenti di mercato in cui gli esportatori vietnamiti vendevano le loro biciclette erano diversi da quelli riforniti dagli esportatori della RPC e dai produttori comunitari, il che giustificava la differenza di prezzo. Quest'affermazione, tuttavia, non è stata suffragata da alcun elemento di prova; inoltre, risulta che in alcuni Stati membri nei quali le importazioni dal Vietnam detengono una quota rilevante del mercato, le biciclette importate dal Vietnam sono presenti nei diversi segmenti del mercato stesso. Pertanto, le argomentazioni delle parti interessate sono state respinte.

(117) Alla luce delle considerazioni precedenti, si è concluso che sono riunite tutte le condizioni che giustificano una valutazione cumulativa delle importazioni di biciclette originarie della RPC e del Vietnam.

5.2. *Volume delle importazioni in dumping e quota di mercato delle importazioni di biciclette originarie della RPC e del Vietnam*

(118) Il volume delle importazioni del prodotto in esame è stato calcolato in base ai dati statistici di Eurostat: il numero di biciclette originarie della, e importate dalla, RPC ha registrato un incremento del 472% tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta. Per ottenere il quantitativo delle importazioni di biciclette dalla RPC registrato durante il PI occorre moltiplicare per 55 il quantitativo (13 651 biciclette) importato durante il PI dell'inchiesta precedente (1° settembre 1997 - 31 agosto 1998). Tra il 2000 e il PI le importazioni di biciclette originarie del Vietnam sono aumentate del 413%. Se valutate cumulativamente, le importazioni originarie dei due paesi sono aumentate tra il 2000 e il PI, passando da 435 373 unità a 2 311 638 unità, il che rappresenta un incremento del 431%.

(119) Visto che nel corso del periodo in esame il consumo è aumentato solamente del 4%, la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC è aumentata, passando dallo 0,73% del 2000 al 4,07% durante il PI, mentre la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame dal Vietnam è aumentata, passando dall'1,77% del 2000 all'8,70% durante il PI. Di conseguenza, la quota di mercato complessiva (cumulativa) di tali importazioni ha registrato un incremento: dal 2,50% registrato nel 2000 al 12,77% nel PI.

(120) Nelle seguenti tabelle è illustrato l'andamento delle importazioni delle biciclette originarie della RPC e del Vietnam e della relativa quota di mercato nell'arco dell'intero periodo in esame:

| **Importazioni RPC** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumi (in unità) | 128 091 | 257 728 | 561 706 | 707 351 | 733 901 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *201* | *438* | *552* | *572* |
| Quota di mercato (in %) | 0,73 | 1,68 | 3,58 | 4,08 | 4,07 |

| **Importazioni Vietnam** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumi (in unità) | 307 282 | 586 051 | 766 680 | 1 457 245 | 1 577 737 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *191* | *250* | *474* | *513* |
| Quota di mercato (in %) | 1,77 | 3,84 | 4,88 | 8,40 | 8,70 |

| **Importazioni considerate cumulativamente** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumi (in unità) | 435 373 | 843 779 | 1 328 386 | 2 164 596 | 2 311 638 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *194* | *305* | *497* | *531* |
| Quota di mercato (in %) | 2,50 | 5,52 | 8,46 | 12,48 | 12,77 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *220* | *338* | *499* | *510* |

**6. Prezzi delle importazioni in esame**

a) *Andamento dei prezzi*

(121) Per determinare gli andamenti dei prezzi delle importazioni in dumping per il periodo compreso tra il 2000 e il PI i dati statistici di Eurostat hanno potuto essere utilizzati solo in misura limitata, e questo per i seguenti motivi:

Si è rilevato che i prezzi all'importazione ricavati dai dati di Eurostat non tengono conto dei diversi tipi di prodotto in esame e delle notevoli differenze di prezzo tra questi vari tipi. I prezzi medi di ciascun paese sono fortemente influenzati dal mix di prodotti di quel dato paese. L'inchiesta ha dimostrato, tramite un confronto per ciascun tipo di modello delle importazioni effettuate dagli esportatori che hanno collaborato, che persino all'interno della fascia degli stessi tipi e modelli di prodotto esistono sostanziali differenze di prezzo, a seconda dei componenti o parti delle biciclette. Si è accertato inoltre che i prezzi all'importazione basati sui tipi di prodotto identificati tra gli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta rispecchiano le reali differenze di prezzo tra le biciclette originarie della RPC e del Vietnam e quelle prodotte dall'industria comunitaria. Pertanto, i prezzi ricavati dalle statistiche di Eurostat non appaiono utili ai fini della presente inchiesta: i prezzi all'importazione delle statistiche di Eurostat relativi alla RPC e al Vietnam possono infatti servire soltanto da indicatore dell'andamento dei prezzi su base nazionale, ma non servono per effettuare un confronto tra i prezzi di vendita dei diversi paesi e quelli della Comunità.

(122) In base ai dati di Eurostat, i prezzi all'importazione medi ponderati del prodotto dalla RPC e dal Vietnam, riportati nella tabella seguente sotto forma di valori indicizzati, sono diminuiti, rispettivamente, del 22% e del 52% tra il 2000 e il PI. Se valutati cumulativamente, i prezzi medi di vendita hanno registrato un calo del 50%. Nella tabella seguente sono riportati i dati dettagliati:

| **Prezzi all'importazione** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| RPC | | | | | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *83* | *70* | *75* | *78* |
| Vietnam | | | | | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *82* | *71* | *49* | *48* |
| considerati cumulativamente | | | | | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *81* | *62* | *50* | *50* |

b) *Sottoquotazione dei prezzi*

(123) Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi delle biciclette originarie della RPC e del Vietnam, la Commissione ha fondato la sua analisi sui dati forniti nel corso dell'inchiesta dai produttori esportatori inclusi nel campione e dai produttori comunitari inclusi nel campione. L'analisi ha tenuto conto dei prezzi effettivi all'esportazione dei produttori esportatori (prezzo CIF franco frontiera comunitaria), e, nel caso della RPC, dei prezzi sia con sia senza dazio antidumping. Sono stati considerati pertinenti per l'analisi i prezzi di vendita applicati dall'industria comunitaria agli acquirenti indipendenti, adeguati, se necessario, allo stadio franco fabbrica. Sulla base dei diversi tipi di prodotto definiti nel questionario, è emerso un margine di sottoquotazione dei prezzi pari al 53% senza il dazio antidumping per la RPC e pari al 39% incluso tale dazio. Nel caso del Vietnam il margine di sottoquotazione calcolato è compreso tra il 25% e il 60%. Va osservato, al riguardo, che i prezzi di vendita medi ponderati del prodotto importato dalla RPC e dal Vietnam risultano, per tipo di prodotto, notevolmente più elevati rispetto ai prezzi all'importazione ricavati dalle statistiche di Eurostat, a ulteriore conferma della conclusione esposta al considerando 121 secondo cui il mix di prodotti incide decisamente sui prezzi di vendita praticati nei diversi paesi.

## 7. Situazione dell'industria comunitaria

(124) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che possono incidere sulla situazione dell'industria comunitaria. L'analisi è stata svolta per le società incluse nel campione elencate al considerando 15, ad eccezione della società di cui al considerando 100. Tuttavia, per poter fornire un quadro esaustivo della situazione dell'industria comunitaria, vengono illustrati qui di seguito, per una serie di indicatori, anche i dati attendibili di cui la Commissione disponeva per l'industria comunitaria nel suo complesso. Pertanto, gli andamenti dell'industria misurati sulla base di fattori quali i prezzi, i salari, gli investimenti, i profitti, l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e la capacità di ottenere capitali sono stati determinati in base alle informazioni fornite dalle società

incluse nel campione. Gli indicatori di pregiudizio quali la quota di mercato, il volume delle vendite e la produzione sono stati invece determinati per l'intera industria comunitaria.

(125) Alcune parti interessate hanno sostenuto che nell'analisi degli indicatori di pregiudizio si doveva tener conto unicamente dei dati relativi alle società incluse nel campione. È prassi usuale nei procedimenti antidumping analizzare gli indicatori di pregiudizio riguardanti l'intera industria comunitaria: tuttavia, quando l'industria è costituita da un numero elevato di produttori, si ricorre alle tecniche di campionamento. Lo scopo del campionamento è fare in modo che possano essere raccolti e verificati dati dettagliati presso un numero limitato di produttori entro il periodo di tempo disponibile per l'inchiesta. I dati raccolti sono relativi a fattori quali i prezzi, i salari, gli investimenti, i profitti, l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e la capacità di ottenere capitali, tutti indicatori per i quali sarebbe stato impossibile verificare i relativi dati per l'intera industria nel periodo di tempo a disposizione. Per altri fattori quali la quota di mercato, il volume delle vendite e la produzione, i relativi dati di solito sono già pronti e disponibili per l'intera industria. Pertanto, fondare l'analisi del pregiudizio unicamente sui dati relativi ai produttori inclusi nel campione significherebbe ignorare i dati utilizzabili relativi ad altri produttori, il che darebbe come risultato una valutazione incompleta del pregiudizio. Ai fini di una valutazione il più possibile completa ed accurata entro il periodo di tempo disponibile nel caso presente, quindi, quale complemento ai dati forniti dai produttori inclusi nel campione (dati sottoposti a verifica) relativi agli andamenti per tutti i fattori di pregiudizio sono stati aggiunti anche i dati relativi all'intera industria comunitaria.

a) *Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti*

(126) Tra il 2000 e il PI la produzione del prodotto simile dei produttori comunitari inclusi nel campione è aumentata del 17%. La capacità di produzione ha registrato un incremento complessivo del 18% nel corso dell'intero periodo in esame.

(127) Nell'arco dell'intero periodo in esame l'indice di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile. Nella tabella seguente sono riportati i dati dettagliati:

| **Produzione** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione | 3 231 842 | 3 193 497 | 3 222 858 | 3 718 918 | 3 788 660 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *99* | *100* | *115* | *117* |
| Capacità di produzione | 4 033 737 | 4 125 649 | 4 339 273 | 4 613 939 | 4 779 632 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *102* | *108* | *114* | *118* |
| Indice di utilizzazione degli impianti | 80,1% | 77,4% | 74,3% | 80,6% | 79,3% |
| *Valore indicizzato* | *100* | *97* | *93* | *101* | *99* |

(128) Dall'inchiesta è emerso che l'aumento complessivo della capacità di produzione è il risultato degli investimenti realizzati in nuove linee di produzione e di una serie di operazioni di ristrutturazione all'interno dei gruppi di società. L'incremento della produzione registrato, in generale, dai produttori inclusi nel campione si deve poi anche al fatto che numerosi altri produttori comunitari hanno cessato l'attività o hanno ridotto la loro capacità. Tuttavia, l'andamento che dà conto di un aumento sia della produzione che della capacità di produzione

nel caso delle società incluse nel campione deve essere valutato alla luce dei risultati registrati da tutti i produttori comunitari: se si prende in considerazione la produzione complessiva di tutti i produttori comunitari, infatti, l'andamento della produzione risulta in calo. Nella tabella seguente sono riportati i dati dettagliati:

| **Produzione** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione | 12 700 000 | 11 028 000 | 10 083 000 | 10 165 000 | 10 160 000 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *87* | *79* | *80* | *80* |

b) *Scorte*

(129) Un produttore non è stato in grado di presentare dati coerenti relativi alle scorte per quanto riguarda gli anni 2000 e 2001 per via di una serie di processi di riorganizzazione verificatisi all'interno dell'azienda: di conseguenza, si sono dovuto escludere i dati forniti da questa società dall'analisi delle scorte per il periodo in esame.

(130) Nell'arco dell'intero periodo in esame le scorte di biciclette sono aumentate, passando da 219 370 unità nel 2000 a 362 095 unità nel PI, il che equivale a un incremento del 65%. L'accumulo delle scorte si è registrato principalmente nell'anno 2003 e durante il PI, ed è dovuto al fatto che uno dei produttori inclusi nel campione ha dovuto far fronte a una consegna assai ingente subito dopo la fine del PI. Da questo particolare punto di vista, pertanto, l'aumento del livello delle scorte non indica necessariamente un deterioramento della situazione dei produttori inclusi nel campione. Nella tabella seguente sono riportati i dati dettagliati:

| Scorte | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Unità | 219 370 | 206 854 | 210 968 | 317 345 | 362 095 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *94* | *96* | *145* | *165* |

c) *Volume delle vendite e quota di mercato*

(131) Le vendite sul mercato comunitario delle biciclette fabbricate dai produttori inclusi nel campione sono andate costantemente aumentando durante il periodo in esame, passando da 3 156 451 unità nel 2000 a 3 683 176 unità nel PI, il che equivale a un incremento complessivo del 17%. Analogamente, è aumentata anche la quota di mercato di questi produttori: dal 18% nel 2000 al 20% durante il PI. Nella tabella seguente sono riportati i dati dettagliati:

| | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendite dei produttori inclusi nel campione (in unità) | 3 156 451 | 3 241 830 | 3 203 020 | 3 600 670 | 3 683 176 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *103* | *101* | *114* | *117* |
| Quota di mercato dei produttori inclusi nel campione | 18% | 21% | 20% | 20% | 20% |

(132) Questo andamento, tuttavia, deve essere valutato alla luce dei risultati registrati da tutti i produttori comunitari: se si prendono in considerazione le vendite realizzate da tutti i produttori comunitari, infatti, si osserva una diminuzione delle vendite. Nella tabella seguente sono riportati i dati dettagliati:

| | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendite di tutti i produttori comunitari | 11 718 000 | 10 035 000 | 9 175 000 | 9 100 000 | 9 300 000 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *86* | *78* | *78* | *79* |
| Quota di mercato | 67% | 66 % | 58 % | 52% | 51% |

d) *Prezzi di vendita e costi*

(133) Dall'inchiesta è emerso che i produttori inclusi nel campione hanno mantenuto il loro mix di prodotti, i quali rientrano soprattutto nelle categorie A, B e C. Inoltre, essi hanno ampliato le loro attività di vendita ai supermercati e alla grande distribuzione, mentre l'espansione delle vendite è stata di dimensioni minori nel caso dei rivenditori/dettaglianti, un segmento del mercato in cui questi produttori inclusi nel campione erano già massicciamente presenti con i loro prodotti di alta qualità. La grande distribuzione ha incrementato la sua presenza sul mercato delle biciclette, con un conseguente impatto sui consumatori finali, dal momento che le vendite tramite la grande distribuzione vengono realizzate, di norma, a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dai dettaglianti. Per riuscire a mantenere la loro presenza sul mercato di massa, i produttori inclusi nel campione hanno dovuto compensare i prezzi più bassi praticati su tale mercato con maggiori volumi di prodotto.

(134) Il prezzo unitario di vendita medio ponderato delle biciclette è sceso da 124 euro nel 2000 a 115 euro nel 2003, il che equivale a un calo del 7%. Durante il PI, tuttavia, il prezzo medio è aumentato a 122 euro. Nell'arco dell'intero periodo in esame si è registrato un calo complessivo del 2% del prezzo di vendita.

| **Prezzo di vendita** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo di vendita *(EUR per unità)* | 124 | 127 | 120 | 115 | 122 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *103* | *97* | *93* | *98* |

(135) Il costo di produzione è stato calcolato in base alla media ponderata di tutti i tipi del prodotto simile fabbricati dai produttori inclusi nel campione.

(136) Tra il 2000 e il 2001 il costo di produzione è aumentato, passando da 119 euro a 122 euro, con un incremento complessivo del 2%. In seguito, nel 2003, è sceso a 110 euro, il che equivale a una diminuzione del 9% rispetto al 2001; durante il PI, infine, è risalito a 117 euro. Nell'arco dell'intero periodo in esame, pertanto, il costo di produzione ha registrato un calo del 2%. Questa

diminuzione è dovuta principalmente a catene di assemblaggio più efficienti e al fatto che certe parti, ad es. i telai, fabbricate dagli stessi produttori inclusi nel campione sono state sostituite da importazioni, meno costose.

| **Costi** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo di produzione *(EUR per unità)* | 119 | 122 | 115 | 110 | 117 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *102* | *97* | *92* | *98* |

e) *Redditività*

(137) La redditività globale dei produttori inclusi nel campione relativamente al prodotto in esame durante il primo anno del periodo in esame era pari al 3,26%; nel 2003 era aumentata al 4,08%, per poi scendere al 3,58% durante il PI. Nel complesso, nell'arco dell'intero periodo in esame l'utile ha registrato una crescita di appena 0,32 punti percentuali.

(138) Sebbene l'andamento illustrato sopra indichi una parziale ripresa della situazione finanziaria dell'industria durante il periodo in esame, la redditività conseguita deve essere valutata alla luce del margine di utile minimo che si ritiene l'industria avrebbe potuto realizzare in assenza delle importazioni in dumping originarie della RPC e del Vietnam: tale margine, che è lo stesso già utilizzato nell'inchiesta precedente, è pari all'8% del fatturato delle vendite di biciclette. Infatti, dato che le caratteristiche del mercato sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all'inchiesta precedente, si ritiene che un margine dell'8% rappresenti tuttora il livello di redditività minima che i produttori potrebbero ottenere sul mercato comunitario.

| **Redditività** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Redditività (vendite CE) | 3,26% | 3,89% | 3,50% | 4,08% | 3,58% |
| *Valore indicizzato* | *100* | *119* | *107* | *125* | *110* |

(139) Diverse parti interessate della RPC hanno sostenuto che la situazione dell'industria comunitaria è migliorata dal PI dell'inchiesta precedente, un periodo in cui tale industria ha dovuto far fronte a una perdita dello – 0,6%: secondo queste parti interessate, nel quadro della presente inchiesta si dovrebbe considerare pertanto che l'industria comunitaria non stia subendo un pregiudizio. Come spiegato al precedente considerando 137, se è vero che dall'inchiesta precedente l'utile ha registrato un miglioramento, esso però continua a rimanere assai inferiore rispetto a quello che potrebbe essere considerato un livello normale di redditività.

(140) Dopo la comunicazione delle risultanze definitive, alcune parti interessate hanno affermato che il margine di utile dell'8% indicato al considerando 138 è eccessivo, e che i produttori inclusi nel campione registrano già un rendimento sufficientemente soddisfacente, con un livello di profitto stabile. Queste parti interessate, tuttavia, non hanno indicato alcun motivo in base al quale il margine dell'8% non sarebbe congruo, né hanno spiegato quale sarebbe invece il margine di utile appropriato nel caso presente e perché. Come dichiarato di seguito al considerando 195, il margine di utile dell'8% è il livello minimo di profitto che l'industria comunitaria potrebbe

realizzare qualora non fossero presenti sul mercato le importazioni in dumping. Sebbene il margine di utile dei produttori inclusi nel campione abbia registrato in certa misura un miglioramento, rimane comunque del tutto insufficiente per consentire all'industria comunitaria di riprendersi completamente dalle conseguenze del dumping pregiudizievole.

f) *Investimenti e utile sul capitale investito*

(141) Gli investimenti nel settore del prodotto in esame hanno registrato un considerevole incremento nel corso del periodo in esame, passando da 1 938 556 euro nel 2000 a 3 950 636 euro durante il PI. Va sottolineato che questo notevole aumento degli investimenti è dovuto principalmente all'incremento della capacità di produzione registrato da uno dei produttori inclusi nel campione, al quale va attribuito oltre il 60% degli investimenti totali nell'arco dell'intero periodo in esame. Nella tabella seguente sono riportati i dati dettagliati:

| **Investimenti** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimenti (in migliaia di euro) | 1 938 | 4 820 | 1 645 | 3 901 | 3 950 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *249* | *85* | *201* | *204* |
| Utile sul capitale investito | *15%* | *30%* | *12%* | *23%* | *24%* |

(142) Tra il 2000 e il 2001 l'utile sul capitale investito è aumentato di 15 punti percentuali; a partire dal 2002 è diminuito, per poi aumentare di nuovo nel corso del 2003 e, infine, per attestarsi su un valore positivo (24%) durante il PI.

g) *Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali*

(143) Il flusso di cassa dei produttori inclusi nel campione ha registrato un notevole aumento nell'arco del periodo in esame, sia in valori assoluti sia espresso in percentuale del fatturato delle vendite.

| **Flusso di cassa** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa (in migliaia di euro) | 10 005 000 | 20 557 000 | 13 425 000 | 20 541 000 | 20 54 000 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *205* | *134* | *205* | *205* |
| Flusso di cassa (in percentuale del fatturato) | *2,5%%* | *4,9%* | *3,5%* | *4,9%* | *4,6%* |

(144) I produttori inclusi nel campione hanno reperito capitali all'interno del loro gruppo, nel caso di quelli che fanno parte di un gruppo di società, oppure tramite prestiti bancari. In altri casi, viene utilizzato come fonte di finanziamento il flusso di cassa generato dalla società. Nessuno dei produttori inclusi nel campione, in ogni caso, ha incontrato particolari difficoltà nell'ottenere capitali.

h) *Occupazione, produttività e salari*

(145) Nell'arco dell'intero periodo in esame l'occupazione ha registrato un calo del 6%. Dal momento che la produzione è aumentata in misura considerevole nell'arco dello stesso periodo, la

contrazione dell'occupazione si spiega con un significativo incremento (+24%) della produttività, misurata in termini di produzione per lavoratore, sempre nello stesso arco di tempo.

| **Occupazione** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di lavoratori dipendenti | 1 981 | 1 871 | 1 784 | 1 838 | 1 871 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *94* | *90* | *93* | *94* |
| Costo del lavoro per lavoratore (in euro) | 23 575 | 25 846 | 27 130 | 27 593 | *28 153* |
| *Valore indicizzato* | 100 | 110 | 115 | 117 | 119 |
| Produzione per lavoratore (in unità/anno) | *1 631* | *1 707* | *1 807* | *2 023* | *2 025* |
| *Valore indicizzato* | *100* | *105* | *111* | *124* | *124* |

(146) Se si esaminano i dati sull'occupazione relativi a tutti i produttori comunitari, l'andamento è simile a quello illustrato sopra: si osserva cioè una contrazione, benché più marcata. Nella tabella seguente sono riportati i dati dettagliati:

| **Occupazione** | **2000** | **2001** | **2002** | **2003** | **PI** |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di lavoratori dipendenti | 14 300 | 12 670 | 11 860 | 11 500 | 11 500 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *88* | *83* | *80* | *80* |

i) *Crescita*

(147) Si deve osservare che, complessivamente, la quota di mercato di tutti i produttori comunitari è diminuita di 16 punti percentuali, mentre il livello del consumo ha registrato un incremento del 4%, il che indica chiaramente che i produttori comunitari non sono riusciti a realizzare nessuna crescita.

j) *Entità del dumping e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

(148) Per quanto riguarda l'impatto sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo accertato nel PI (48,7% per la RPC e compreso tra 16,1% e 34,5% per il Vietnam), considerati il volume e i prezzi delle importazioni originarie di questi due paesi, tale impatto non può essere considerato trascurabile. Va sottolineato che il margine di dumping calcolato per la RPC è più elevato rispetto a quello stabilito nell'ambito dell'inchiesta iniziale, come pure che, dall'inchiesta precedente, il volume delle importazioni in dumping provenienti da questo paese è aumentato.

(149) L'atteso recupero dell'industria comunitaria dagli effetti di precedenti pratiche di dumping non è avvenuto nella misura prevista, come è evidenziato in particolare dalla contrazione dei prezzi di vendita, dal basso livello di redditività e dalla diminuzione dell'indice di utilizzazione degli impianti. Negli ultimi anni l'industria ha dovuto far fronte in misura crescente alle pratiche di dumping sulle importazioni dalla RPC e dal Vietnam, pratiche che hanno ostacolato la ripresa prevista.

## 8. Conclusioni in merito al pregiudizio

(150) Occorre osservare che sono già in vigore delle misure sulle importazioni originarie di uno dei paesi interessati, e che tali misure hanno chiaramente avuto un'incidenza sugli indicatori di pregiudizio, in particolare per quel che riguarda i produttori inclusi nel campione. Malgrado la contrazione globale della produzione comunitaria, i produttori inclusi nel campione sono riusciti a mantenere e persino ad aumentare il loro livello di produzione. Benché essi siano riusciti inoltre a beneficiare, fino a un certo punto, dell'imposizione delle misure, la presenza delle importazioni in dumping ha rappresentato un ostacolo a qualsiasi opportunità di realizzare un'ulteriore crescita. Per di più, da quando sono state istituite le misure sulle importazioni dalla RPC, le importazioni provenienti dal Vietnam hanno finito per diventare, oggigiorno, un fattore negativo di notevole peso per l'industria comunitaria. Nel periodo successivo all'istituzione delle misure attualmente in vigore sulle importazioni dalla RPC, la situazione economica dei produttori inclusi nel campione è migliorata in termini di produttività, produzione, capacità di produzione, vendite e quota di mercato: un simile miglioramento deve essere valutato e considerato alla luce dell'esistenza delle misure in questione. Tuttavia, nonostante l'incremento delle vendite, i prezzi di vendita sono diminuiti e l'utile ha continuato ad attestarsi su livelli bassi; non solo, ma i livelli delle scorte sono aumentati, mentre l'occupazione ha registrato un calo. Gli sviluppi positivi sopra descritti, però, non sono sufficienti per mettere in dubbio la situazione complessiva di pregiudizio, che sarebbe stata persino più grave senza le misure in vigore. Questa conclusione è confermata dal fatto che il rendimento complessivo dei produttori comunitari è negativo: la produzione comunitaria totale ha registrato una contrazione del 20% e le vendite complessive sono diminuite del 21%, mentre la quota di mercato dell'industria comunitaria totale è scesa del 16%.

(151) I volumi delle importazioni dalla RPC e dal Vietnam sono considerevolmente aumentati, sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato: nell'arco dell'intero periodo in esame, infatti, la quota di mercato di tali importazioni ha registrato un aumento di 10,3 punti percentuali. Inoltre, la media ponderata dei prezzi delle importazioni è notevolmente diminuita nel corso del periodo in esame, con conseguenti significativi livelli di sottoquotazione dei prezzi durante il PI.

(152) Alla luce delle considerazioni suesposte, si perviene alla conclusione che l'industria comunitaria considerata nel suo complesso continua a rimanere in una situazione economica difficile e precaria e che ha subìto un pregiudizio notevole, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

(153) Come già spiegato in conclusioni esposte in precedenza, il quadro del pregiudizio dei produttori comunitari inclusi nel campione risulta in certa misura diverso da quello relativo ai produttori comunitari considerati nel loro complesso. Questo deve però essere valutato alla luce del fatto che i produttori selezionati per il campione sono quelli che hanno registrato i volumi di produzione e le vendite di biciclette più elevati, i quali, per via delle economie di scala, sono stati in grado di riprendersi, parzialmente, dagli effetti delle importazioni in dumping. Nonostante questi vantaggi, i produttori inclusi nel campione si trovano comunque tuttora in una situazione difficile e precaria, che rispecchia la situazione dell'industria comunitaria considerata nel suo complesso.

## E. MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE DI CARATTERE DURATURO E PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING E DEL PREGIUDIZIO

(154) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, è stato esaminato, per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, se le circostanze relative al dumping e al pregiudizio siano mutate in maniera significativa e se tale cambiamento possa essere ragionevolmente ritenuto di carattere duraturo.

(155) Dal confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione determinati nel quadro dell'inchiesta precedente e di quella in corso, è emerso che, se si prendono in considerazione modelli di prodotto comparabili, mentre la media del valore normale ha registrato un lieve aumento, la media del prezzo all'esportazione è diminuita in misura significativa, il che ha determinato un accresciuto livello del dumping. Quanto ai prezzi delle esportazioni dalla RPC verso altri mercati, si è appurato che essi erano generalmente in linea con i prezzi delle esportazioni cinesi verso il mercato comunitario. Non sono emersi elementi di prova che indichino che le esportazioni dalla RPC non continuerebbero ad essere realizzate a questi bassi prezzi in dumping. Premesso quanto sopra, si ritiene che non vi sia motivo di dubitare che il nuovo e più elevato livello del dumping riscontrato sia di natura durevole.

(156) Benché i produttori inclusi nel campione si siano in parte ripresi dagli effetti di precedenti importazioni in dumping originarie della RPC, è emerso che questi produttori subivano ancora un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. Una simile conclusione viene ulteriormente confermata se si guarda alla situazione dell'industria comunitaria considerata nel suo complesso (cfr. i considerando 150-153). I margini di pregiudizio rilevati nell'ambito della presente inchiesta sono più elevati rispetto a quelli accertati nel quadro dell'inchiesta iniziale, in quanto i prezzi delle importazioni in dumping hanno continuato ad essere sensibilmente inferiori rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. Da un'analisi dettagliata della rete di distribuzione è emerso che la maggior parte dei produttori inclusi nel campione fabbricano i loro prodotti in esame per venderli soprattutto alla grande distribuzione. Dal momento che i produttori esportatori del prodotto dalla RPC sono concorrenziali principalmente in questi canali di vendita caratterizzati da volumi elevati, la pressione concorrenziale sull'industria comunitaria è forte in questo segmento del mercato. Non sono emersi elementi di prova che indichino che, qualora le misure venissero lasciate scadere, gli esportatori della RPC non continuerebbero a vendere tramite questi canali di vendita, e a registrare invece vendite inferiori nei canali di vendita dei rivenditori/dettaglianti (canali che rappresentano all'incirca il 22% delle vendite totali dei produttori inclusi nel campione). In considerazione del carattere duraturo delle risultanze relative alle pratiche di dumping e degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sulla redditività, si conclude che le circostanze che hanno determinato il pregiudizio sono di carattere duraturo e che la scadenza delle misure iniziali comporterebbe probabilmente il persistere del pregiudizio.

(157) Si è inoltre valutato quanto alta sia la probabilità che si verifichi una persistenza del dumping qualora le misure sulle importazioni dalla RPC venissero lasciate scadere. In base alle informazioni contenute nella denuncia e ai dati forniti dagli esportatori della RPC, si è stabilito che la capacità di produzione nella RPC è di oltre 80 000 000 di biciclette l'anno. I produttori della RPC producono circa 66 000 000 di biciclette l'anno, mentre la domanda interna nel paese è pari all'incirca a 22 000 000 di biciclette. Le biciclette originarie della RPC sono presenti sui principali mercati di tutto il mondo: il 96% circa del consumo negli Stati Uniti è rappresentato dalle biciclette originarie della RPC. Queste cifre dimostrano che l'industria produttrice di biciclette della RPC è fortemente orientata all'esportazione, il che rende probabile il persistere delle esportazioni di biciclette da questo paese verso la Comunità.

(158) Si è accertato che durante il PI il prodotto in esame era ancora oggetto di pratiche di dumping sul mercato comunitario (cfr. i considerando 90-97). I margini di dumping per il prodotto in esame risultavano notevolmente più elevati rispetto ai margini di dumping accertati nell'ambito dell'inchiesta iniziale. Dall'istituzione delle misure a seguito della conclusione dell'inchiesta precedente, la RPC ha continuato a vendere biciclette sul mercato comunitario a prezzi in dumping. Nell'arco dell'intero periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato del 472% e il prezzo delle importazioni in dumping provenienti dalla RPC è diminuito del 22%. Come ricordato al considerando 157, gli esportatori della RPC dispongono di una capacità inutilizzata di produzione che è quasi equivalente al consumo totale nella Comunità. Si deve poi ricordare che, prima che venissero istituiti i dazi antidumping iniziali, il livello delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC era pari a circa 2,5 milioni di biciclette, equivalenti, all'epoca, a una quota del 15% circa del mercato comunitario: questo sta a dimostrare che, in assenza di misure antidumping, le importazioni dalla RPC riprenderebbero probabilmente ad affluire sul mercato comunitario in quantitativi altrettanto ingenti, se non addirittura più elevati. Tali importazioni verrebbero probabilmente realizzate a prezzi in dumping, visto che si ritiene che il livello elevato del dumping accertato nell'ambito della presente inchiesta sia di carattere duraturo.

## F. NESSO DI CAUSALITÀ

### 1. Introduzione

(159) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se il pregiudizio notevole subìto dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni in dumping interessate dalla presente inchiesta. In questa analisi sono stati inoltre esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in dumping in questione.

### 2. Effetti delle importazioni in dumping

(160) Malgrado le misure in vigore sulle importazioni dalla RPC, i produttori esportatori della RPC hanno registrato una crescita significativa della loro quota di mercato: dallo 0,73% al 4,07%. La quota cumulativa di mercato comunitario rappresentata dalle importazioni dalla RPC e dal Vietnam è aumentata nel corso dell'intero periodo in esame, dal 2,50% al 12,77%; anzi, persino a fronte di un consumo rimasto globalmente stabile tra il 2000 e il PI, tali importazioni hanno visto aumentare la loro quota di mercato di oltre 10 punti percentuali.

(161) Nel contempo, sebbene i produttori comunitari inclusi nel campione siano riusciti a incrementare la loro produzione, la produzione comunitaria totale ha registrato un calo del 20%. Come si è già spiegato al considerando 128, questo è dovuto al fatto che numerosi altri produttori comunitari hanno cessato l'attività o hanno ridotto la loro produzione. Le vendite totali di tutti i produttori comunitari sono diminuite del 21% (o di 16 punti percentuali) tra il 2000 e il PI, e questo malgrado i produttori inclusi nel campione siano bene o male riusciti a incrementare di 2 punti percentuali la loro quota di mercato. Inoltre, come illustrato dalla tabella al considerando 166, la quota di mercato delle importazioni originarie degli altri paesi, oltre alla RPC e al Vietnam, è effettivamente aumentata, ma di soli 7 punti percentuali.

(162) Di conseguenza, sebbene i produttori comunitari inclusi nel campione siano riusciti a proseguire la loro attività e persino a registrare una lieve crescita della loro quota di mercato, sono stati gli altri produttori comunitari ad aver perso quota di mercato: questi produttori negli ultimi anni hanno dovuto cessare l'attività o sono stati costretti a ridurre nettamente la loro produzione a

causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping. Tale pressione è stata duplice: (i) dal punto di vista dei volumi, in quanto, come menzionato al considerando 160, le importazioni in dumping hanno registrato un aumento della loro quota di mercato di oltre 10 punti percentuali, mentre (ii) i loro prezzi di vendita registravano una costante diminuzione ed erano sensibilmente inferiori rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria.

(163) L'utile realizzato dai produttori inclusi nel campione ha registrato un lieve incremento per via dei prezzi relativamente stabili (prezzi che sono leggermente diminuiti, in linea con i costi), ma non nella misura che ci si aspettava dopo l'istituzione delle misure in vigore. L'utile che si sarebbe potuto ottenere in assenza di importazioni in dumping non è stato realizzato a causa delle accresciute pratiche di dumping sulle importazioni dalla RPC e del fatto che si sono registrate importazioni oggetto di dumping dal Vietnam.

(164) Si conclude, pertanto, che la pressione esercitata dalle importazioni in esame, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati dal 2000 in poi e che sono state effettuate a prezzi in dumping assai bassi, ha avuto un ruolo decisivo nel determinare la situazione economica difficile e precaria in cui versa attualmente l'industria comunitaria.

### 3. Effetti dovuti ad altri fattori

*Importazioni da altri paesi*

(165) Al pregiudizio subìto dall'industria comunitaria potrebbero aver contribuito anche le importazioni originarie di altri paesi terzi. Diverse parti interessate della RPC e del Vietnam hanno affermato inoltre che le importazioni da altri paesi terzi erano aumentate in misura notevole e che i loro prezzi risultavano sensibilmente inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria.

(166) In base ai dati statistici di Eurostat, le importazioni da altri paesi terzi sono aumentate, passando da 5 193 000 unità nel 2000 a 6 423 000 unità nel PI, il che equivale a una crescita complessiva del 24%. Anche la quota di mercato di queste importazioni è aumentata nell'arco dell'intero periodo in esame, dal 29% al 36%. Tuttavia, come si è già spiegato al considerando 121, i prezzi all'importazione ricavati dai dati di Eurostat non tengono conto dei diversi mix di prodotti di ciascun paese: per indicare gli andamenti dei prezzi, pertanto, nella tabella si è fatto ricorso unicamente a valori indicizzati. Infatti, dal momento che il mix di prodotti delle importazioni da altri paesi terzi non è noto, sarebbe inutile mettere a confronto i prezzi delle importazioni illustrate nella tabella con i prezzi dell'industria comunitaria. Nonostante ciò, la Commissione ha cercato di ottenere e ha raccolto una serie di dati aggiuntivi relativi alle importazioni provenienti da quei paesi che rappresentano la maggior parte delle altre importazioni di biciclette, oltre a quelle interessate dalla presente inchiesta. Nella tabella seguente sono riportati i dati dettagliati:

| | 2000 | | | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | PI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tutti i tipi** | **Unità (in migliaia)** | **Quota di mercato** | **Prezzo** *EUR/unità* | **Unità (in migliaia)** | **Quota di mercato** | **Prezzo** *EUR/unità* | **Unità (in migliaia)** | **Quota di mercato** | **Prezzo** *EUR/unità* | **Unità (in migliaia)** | **Quota di mercato** | **Prezzo** *EUR/unità* | **Unità (in migliaia)** | **Quota di mercato** | **Prezzo** *EUR/unità* |
| Taiwan | 2 520 | 14,5% % | | 1 894 | 12,4%% | | 2 106 | 13,4% | | 2 052 | 11,8% | | 2 106 | 11,6% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *75* | *86* | 100 | *84* | *92* | *79* | *81* | *81* | *74* | *84* | *80* | *73* |
| India | 309 | 1,8% | | 210 | 1,4% | | 169 | 1,1% | | 130 | 0,7% | | 130 | 0,7% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *68* | *77* | 97 | *55* | *61* | *78* | *42* | *38* | *68* | *42* | *38* | *65* |
| Thailandia | 41 | 0,2 % | | 43 | 0,3% | | 181 | 1,2% | | 333 | 1,9% | | 375 | 2,0% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *103* | *150* | 114 | *434* | *600* | *93* | *800* | *950* | *86* | *900* | *1000* | *85* |
| Indonesia | 104 | 0,6% | | 82 | 0,5% | | 87 | 0,5% | | 222 | 1,3% | | 241 | 1,3% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *79* | *83* | 97 | *83* | *83* | *91* | *213* | *216* | *69* | *231* | *216* | *68* |
| Filippine | 470 | 2,7% | | 399 | 2,6% | | 539 | 3,4% | | 631 | 3,6% | | 662 | 3,7% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *85* | *96* | 88 | *115* | *126* | *73* | *134* | *133* | *63* | *141* | *137* | *62* |
| Polonia | 540 | 3,1% | | 522 | 3,4% | | 620 | 3,9% | | 772 | 4,4% | | 830 | 4,6% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *97* | *109* | *109* | *115* | *125* | *122* | *143* | *142* | *111* | *154* | *148* | *113* |
| Bangladesh | 157 | 0,9% | | 189 | 1,2% | | 273 | 1,7% | | 382 | 2,2% | | 423 | 2,3% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *120* | *133* | *92* | *174* | *188* | *73* | *243* | *244* | *58* | *270* | *255* | *59* |
| Lituania | 237 | 1,3% | | 284 | 1,8% | | 298 | 1,9% | | 336 | 1,9% | | 336 | 1,8% | |
| *Valore* | *100* | *100* | *100* | *120* | *138* | *103* | *126* | *146* | *101* | *142* | *146* | *86* | *142* | *138* | *86* |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *indicizzato* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repubblica ceca | 297 | 1,7% | | 253 | 1,6% | | 189 | 1,2% | | 235 | 1,3% | | 220 | 1,2% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *85* | *94* | *98* | *64* | *70* | *112* | *79* | *76* | *139* | *74* | *70* | *145* |
| Turchia | 67 | 0,4% | | 77 | 0,5% | | 97 | 0,6% | | 160 | 0,9% | | 203 | 1,1% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *114* | *125* | *100* | *145* | *150* | *94* | *237* | *225* | *76* | *301* | *275* | *74* |
| Altri | 450 | 2,6% | | 402 | 2,6% | | 630 | 4,0% | | 815 | 4,7% | | 906 | 5,0% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *89* | *100* | 98 | *140* | *154* | *83* | *181* | *181* | *51* | *201* | *192* | *51* |
| TOTALE | 5 193 | 29% | | 4 354 | 28% | | 5 194 | 33% | | 6 073 | 35% | | 6 423 | 36% | |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *100* | *84* | *97* | *98* | *100* | *114* | *84* | *117* | *121* | *70* | *124* | *124* | *70* |

**Taiwan**

(167) Le importazioni da Taiwan rappresentavano l'11,6% della quota di mercato durante il PI, il che equivale a oltre 2 000 000 di unità. In termini di volumi, queste importazioni da Taiwan sono di gran lunga più ingenti di tutte le altre importazioni, da qualsiasi paese esse provengano. Nell'arco dell'intero periodo in esame, tuttavia, la loro quota di mercato è diminuita del 20%. Non solo, ma occorre sottolineare che le biciclette importate da Taiwan sono destinate al segmento di mercato di alta gamma. Sulla base degli elementi di prova presentati dal denunziante è stato dimostrato, mediante un confronto tra i modelli di prodotto in esame, che le importazioni da Taiwan vengono vendute a prezzi più elevati rispetto ai modelli simili fabbricati dall'industria comunitaria.

**Thailandia**

(168) Le importazioni originarie della Thailandia hanno registrato un aumento nel corso dell'intero periodo in esame, e la loro quota di mercato è aumentata fino ad arrivare al 2,0% durante il PI. Tuttavia, se si considera che (i) il loro livello di partenza era estremamente basso, e che (ii) la loro quota di mercato si è attestata comunque su una percentuale molto bassa rispetto a quella delle importazioni dalla RPC e dal Vietnam, si conclude che queste importazioni dalla Thailandia non possono essere considerate una causa del pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

**Filippine**

(169) Le importazioni originarie delle Filippine sono aumentate del 41% nell'arco dell'intero periodo in esame, e la loro quota di mercato durante il PI era del 3,7%. Tuttavia, le importazioni dalle Filippine formano attualmente l'oggetto di un'inchiesta da parte dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) intesa ad esaminare l'eventualità di false dichiarazioni dell'origine delle merci. Non è quindi possibile stabilire se le importazioni dichiarate come originarie delle Filippine contribuiscano o no al pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

**Bangladesh**

(170) Le importazioni originarie del Bangladesh sono aumentate del 170% nell'arco dell'intero periodo in esame, e la loro quota di mercato durante il PI era del 2,3%. Tuttavia, se si considera che (i) il loro livello di partenza era estremamente basso, e che (ii) la loro quota di mercato si è attestata comunque su una percentuale molto bassa rispetto a quella delle importazioni dalla RPC e dal Vietnam, si conclude che queste importazioni dal Bangladesh non possono essere considerate una causa del pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

(171) Dopo aver ricevuto comunicazione delle risultanze definitive, alcune parti interessate hanno affermato che le importazioni da taluni paesi terzi (cioè dal Bangladesh, dalle Filippine e dalla Thailandia) avevano registrato un incremento significativo, paragonabile in certo modo all'aumento delle importazioni dal Vietnam, e che anche la loro quota di mercato non era trascurabile. Per questi motivi, pertanto, hanno sostenuto che anche questi tre paesi avrebbero dovuto essere interessati dal procedimento, e che in caso contrario il Consiglio avrebbe agito in maniera discriminatoria. A questo proposito, e oltre al ragionamento sviluppato ai

considerando 168-170, si deve sottolineare che le importazioni originarie dei tre paesi citati sono aumentate di una percentuale nettamente inferiore rispetto a quella registrata dalle importazioni originarie della RPC e del Vietnam. Per questo motivo, e per i motivi già esposti ai considerando 168-170, l'affermazione è stata respinta.

**Scambi con i paesi (all'epoca) candidati all'adesione**

(172) Le importazioni originarie della Polonia e della Lituania – paesi che nel frattempo sono diventati Stati membri dell'Unione europea dal 1° maggio 2004 – sono aumentate, rispettivamente, del 54% e del 42% nell'arco dell'intero periodo in esame. Si deve sottolineare, tuttavia, che nel corso di tale periodo i prezzi delle importazioni originarie della Polonia hanno registrato un aumento del 13%: la Polonia è uno dei due paesi (l'altro è la Repubblica ceca) per le cui importazioni si sia segnalato un rialzo dei prezzi. Quanto alle importazioni originarie della Lituania, si sono attestate su un livello estremamente basso rispetto a quelli delle importazioni dalla RPC e dal Vietnam. Si è pertanto concluso che, dati i prezzi e i volumi di queste importazioni, non si può ritenere che esse abbiano avuto un impatto negativo rilevante sulla situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria.

**4. Andamento del consumo**

(173) Come si è già ricordato al considerando 107, nell'arco di tempo compreso tra il 2000 e il PI il consumo è aumentato del 4%: di conseguenza, esso non può aver costituito una fonte di pregiudizio.

**5. Gli altri produttori comunitari, oltre ai produttori inclusi nel campione**

(174) Come si è già spiegato ai considerando 128 e 132, la produzione totale e le vendite totali dei produttori comunitari sono diminuite, il che induce a ritenere che essi siano in una situazione simile a quella dell'industria comunitaria, se non addirittura peggiore, e cioè che abbiano subìto un pregiudizio a causa delle importazioni in dumping. Non si può, pertanto, concludere che altri produttori comunitari possano aver causato un pregiudizio notevole ai produttori inclusi nel campione.

**6. Fluttuazioni del tasso di cambio**

(175) Dopo la comunicazione delle risultanze definitive, un produttore esportatore della RPC ha affermato che si sarebbe dovuto applicare un adeguamento per tener conto delle variazioni del tasso di cambio, dal momento che lo yuan renminbi (CNY) è agganciato al tasso del dollaro USA (USD) e che quest'ultimo durante il PI si era svalutato notevolmente rispetto all'euro. Tuttavia, benché a prima vista non si possa escludere che l'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro USA abbia favorito le importazioni del prodotto in esame, il fatto che le fluttuazioni monetarie non abbiano avuto degli effetti sulle importazioni da altri paesi verso la Comunità dimostra che queste fluttuazioni non possono essere considerate, nella fattispecie, un fattore causale. Va inoltre osservato che il criterio di riferimento per l'analisi dell'esistenza del nesso di causalità consiste nel decidere se le importazioni in dumping, ossia i volumi e i prezzi di queste importazioni, abbiano arrecato o no un pregiudizio. L'argomentazione avanzata dagli esportatori cinesi consiste piuttosto nel cercare di spiegare perché le importazioni in dumping vengano realizzate a un determinato livello di prezzo; tuttavia, nel quadro dell'analisi del nesso di causalità, conoscere il motivo per cui i

prezzi delle importazioni in dumping in esame sono a un determinato livello è irrilevante.

### 7. Conclusioni

(176) Si è accertato che i prezzi delle importazioni in dumping dalla RPC e dal Vietnam erano considerevolmente inferiori rispetto ai prezzi praticati dall'industria comunitaria durante il PI. La presenza sempre più massiccia di queste importazioni sul mercato, evidenziata dalla loro accresciuta quota di mercato, ha concluso con un lungo periodo in cui l'industria comunitaria si è trovata costantemente in una situazione economica fragile e precaria (cfr. i considerando 150-153). Si conclude, pertanto, che esiste un nesso di causalità tra le importazioni originarie dei due paesi (RPC e Vietnam) e il pregiudizio subìto dall'industria comunitaria. Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi, anch'esse sono affluite in misura maggiore sul mercato comunitario, ma in percentuali notevolmente inferiori rispetto a quelle delle importazioni dalla RPC e dal Vietnam. Le importazioni provenienti da Taiwan hanno registrato, durante il PI, i volumi più elevati tra quelle degli altri paesi che hanno esportato biciclette verso la Comunità; malgrado ciò, la loro quota di mercato ha registrato un calo, e, inoltre, si è appurato che i prezzi di queste importazioni taiwanesi durante il PI non risultavano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Le importazioni da Taiwan, quindi, non possono aver contribuito al pregiudizio subìto dall'industria comunitaria. Quanto invece alle importazioni da tutti gli altri paesi, ad esclusione di Taiwan, anche la loro quota di mercato ha registrato una crescita, ma in misura minore rispetto all'aumento della quota di mercato delle importazioni dalla RPC e dal Vietnam. Benché, come si è spiegato al considerando 166, non sia stato possibile stabilire se i prezzi di dette importazioni fossero o no sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, si è accertato che l'impatto di queste importazioni dagli altri paesi terzi, tenuto conto in particolare dei loro volumi e della loro quota di mercato, non può aver contribuito in misura rilevante al pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

## G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### 1. Considerazioni di ordine generale

(177) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, si è esaminato se, nonostante la conclusione sul dumping causa del pregiudizio, esistessero motivi validi per concludere che non sarebbe nell'interesse della Comunità mantenere le misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla RPC o istituire misure antidumping nei confronti delle importazioni dal Vietnam. È stato perciò valutato l'impatto di eventuali misure su tutte le parti interessate dal procedimento e sono state altresì esaminate le conseguenze della mancata adozione di misure e della decisione di non mantenere le misure in questione. Occorre ricordare, inoltre, che nell'inchiesta precedente relativa alle importazioni dalla RPC l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità.

(178) La Commissione ha inviato dei questionari agli importatori, ma non ha ricevuto nessuna risposta per quanto riguarda l'avvio del riesame delle misure applicabili alle importazioni originarie della RPC. Ha ricevuto invece risposta da tre importatori per quanto riguarda i procedimenti relativi al Vietnam.

### 2. Interesse dell'industria comunitaria

(179) Va ricordato che l'industria comunitaria ha subìto un pregiudizio notevole, come viene stabilito al considerando 150 e seguenti. Dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni dalla RPC, detta industria è riuscita, in parte, a riprendersi. Tuttavia, la persistenza delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, alla quale si sono aggiunti gli effetti di un netto e improvviso aumento delle importazioni dal Vietnam – importazioni che non erano una causa di pregiudizio nel quadro dell'inchiesta precedente – le ha impedito di conseguire una situazione finanziaria soddisfacente e di riprendersi completamente dalla situazione di pregiudizio.

(180) L'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di incrementare le vendite e la quota di mercato, nonché, in determinati segmenti del mercato, di aumentare anche i prezzi. L'industria potrebbe così presumibilmente conseguire i livelli di redditività che sarebbe stata in grado di ottenere se non fosse stato per la presenza delle importazioni in dumping. Se si considera che i nuovi modelli di biciclette vengono in larga misura concepiti e messi a punto dall'industria della Comunità, anche in questo campo tale industria comunitaria potrebbe beneficiare appieno di questi sviluppi, in termini di volumi e prezzi delle vendite, qualora venisse a cessare la pressione esercitata dalle importazioni in dumping. L'industria comunitaria ha dimostrato di godere tuttora di una situazione di efficienza economico-finanziaria e di essere competitiva, qualora prevalgano condizioni di mercato eque. Occorre, pertanto, ripristinare condizioni di effettiva e reale concorrenza sul mercato comunitario.

(181) Tuttavia, a meno che non vengano istituite misure sulle importazioni dalla RPC e dal Vietnam, si verificheranno ulteriori distorsioni degli scambi che inevitabilmente determineranno un'interruzione del processo di ripresa dell'industria comunitaria. Malgrado siano in vigore misure nei confronti delle importazioni dalla RPC, queste importazioni sono costantemente aumentate e, per di più, i loro prezzi sono diminuiti. Tenuto conto della capacità di produzione nella RPC, degli elevati volumi delle importazioni presenti sul mercato prima dell'istituzione delle misure antidumping iniziali, del sostanziale aumento delle importazioni dal Vietnam e della conquista di significative quote di mercato da parte di dette importazioni, è evidente che, in assenza di una proroga delle misure sulle importazioni dalla RPC e in assenza dell'istituzione di misure sulle importazioni dal Vietnam, per l'industria comunitaria sarebbe estremamente difficile, se non impossibile, avviare una ripresa. In caso contrario, è probabile che la situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria si aggravi ulteriormente, il che potrebbe comportare per altri produttori comunitari la cessazione dell'attività o la riduzione della loro capacità. Tra gli esempi di fabbricanti di biciclette che recentemente hanno cessato l'attività, si possono citare le seguenti aziende: Kynast e Merkers-Rad (Germania), Confersil Portugal e Cesare Rizzato (Italia). Appare quindi evidente che le misure antidumping sono nell'interesse dell'industria comunitaria.

### 3. Interesse degli importatori non collegati

(182) La Commissione non ha ricevuto osservazioni né risposte al questionario da parte degli importatori non collegati in merito alle importazioni dalla RPC. Per quel che riguarda il Vietnam, uno degli importatori (che rappresenta circa il 14% delle importazioni totali) ha sostenuto che eventuali dazi sulle importazioni di biciclette

originarie del Vietnam andrebbero a svantaggio dei clienti dell'UE in quanto determinerebbero un netto calo delle importazioni dal Vietnam. Un altro importatore ha affermato che la maggior parte delle biciclette importate sono biciclette per bambini, un prodotto cioè che non viene fabbricato dai produttori comunitari.

(183) Occorre osservare anzitutto che, dato il livello insufficiente di collaborazione degli importatori, è risultato impossibile valutare pienamente e adeguatamente gli eventuali effetti dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure. Si deve poi ricordare che la finalità delle misure antidumping non è impedire le importazioni, ma ripristinare una situazione di concorrenza leale e garantire che le importazioni non vengano effettuate a prezzi in dumping che arrechino pregiudizio. Dal momento che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato comunitario, e che, inoltre, continueranno ad entrarvi anche le importazioni dai paesi terzi, è probabile che le misure non incideranno in misura rilevante sull'attività tradizionale degli importatori. Per di più, è evidente che i produttori comunitari dispongono di capacità sufficiente per far fronte a un eventuale incremento della domanda di biciclette. Non solo, ma come si ricava dalla tabella al considerando 166, le importazioni originarie di altri paesi terzi indicano la presenza di una capacità significativa di produzione di biciclette in questi paesi. È quindi estremamente improbabile che si registri una carenza di biciclette sul mercato. Inoltre, nel quadro dell'analisi delle importazioni dal Vietnam si è accertato che le importazioni riguardano tutte le categorie di prodotto e non solo le biciclette per bambini. Bisogna poi aggiungere che parte dei produttori inclusi nel campione fabbrica, in realtà, anche biciclette per bambini.

(184) Dal momento che le importazioni a prezzi equi possono comunque entrare nel mercato comunitario, è probabile che l'attività tradizionale degli importatori continui anche qualora vengano mantenute le misure antidumping sulle importazioni in dumping dalla RPC e ne vengano istituite sulle importazioni dal Vietnam. Questa conclusione è ulteriormente confermata dalla scarsa collaborazione offerta dagli importatori non collegati e dal fatto che, dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni dalla RPC, detti importatori non sembrino aver incontrato particolari difficoltà.

### 4. Interesse dei dettaglianti

(185) Uno degli importatori di biciclette dal Vietnam è attivo, allo stesso tempo, in qualità di organizzazione dei dettaglianti di biciclette, un'organizzazione alla quale aderiscono, secondo i rendiconti annuali del 2003, 720 membri. Questi ultimi fanno parte di una rete di dettaglianti a capo della quale si trova l'importatore in questione, il quale li rifornisce, tra l'altro, di biciclette importate dal Vietnam. Si afferma che alle dipendenze dei 720 membri dell'organizzazione si sarebbero contate, complessivamente, 4 900 persone nel 2003. La Commissione ha inoltre ricevuto dichiarazioni firmate da 1 287 dettaglianti (i quali, di conseguenza, non sono tutti membri della summenzionata rete di dettaglianti) con le quali essi comunicano il loro sostegno alle osservazioni presentate dall'importatore in questione. Come già spiegato al considerando 182, essi sostengono che, qualora venissero imposte misure sulle importazioni di biciclette dal Vietnam, le importazioni diminuirebbero e le vendite di biciclette registrerebbero un calo, con conseguente perdita di posti di lavoro tra i dettaglianti. Va osservato, a tale proposito, che, come menzionato al considerando 183, non vi sono rischi di una carenza di biciclette sul mercato né di un calo delle vendite, dato che si può prevedere che i dettaglianti siano in grado, se necessario, di rifornirsi di biciclette da altre fonti, oltre che dal Vietnam.

(186) Dopo la comunicazione delle risultanze definitive, alcune parti interessate hanno affermato che la disponibilità di biciclette a prezzi equi non è l'unica questione in gioco né l'unico aspetto da esaminare nell'analisi dell'interesse dei dettaglianti per quanto riguarda le biciclette originarie del Vietnam. Le stesse parti interessate hanno sostenuto, inoltre, di non poter passare facilmente da un tipo di prodotto all'altro per via di considerazioni legate alla qualità. Tuttavia, non hanno presentato ulteriori elementi di prova a dimostrazione del fatto che le biciclette importate dal Vietnam siano di un tipo o qualità particolare che non viene fabbricato/a in altri paesi. Anzi, dal confronto tra i prodotti importati dal Vietnam e le biciclette fabbricate dai produttori comunitari inclusi nel campione, confronto effettuato per calcolare il margine di sottoquotazione dei prezzi (cfr. il considerando 123), emerge una sostanziale corrispondenza tra i diversi modelli. Le affermazioni di queste parti interessate sono pertanto respinte.

(187) La Commissione ha ricevuto inoltre le osservazioni di un'altra associazione di dettaglianti che rappresenta oltre 6 000 di questi commercianti: quest'associazione appoggia le misure nei confronti delle importazioni dalla RPC, ma si oppone al presente procedimento relativo al Vietnam, sostenendo che le importazioni dal Vietnam non erano oggetto di dumping né hanno arrecato alcun pregiudizio. Tuttavia, come si è stabilito ai considerando 95-97, si è accertato che le importazioni dal Vietnam erano effettivamente oggetto di pratiche di dumping e hanno arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

(188) Alla luce delle considerazioni precedenti, si è accertato che le misure antidumping nei confronti delle importazioni di biciclette dalla RPC e dal Vietnam non sono contrarie all'interesse dei dettaglianti.

### 5. Interesse dei fornitori

(189) Durante lo svolgimento dell'inchiesta si sono manifestati presso la Commissione un fornitore italiano e la sua associazione. Essi hanno fatto presente che in Italia vi sono oltre 200 aziende che riforniscono di componenti i produttori di biciclette e che, pertanto, la sopravvivenza dell'industria fornitrice dipende necessariamente dal fatto che in Europa si continuino a produrre biciclette. Si deve sottolineare che è emerso dall'inchiesta che, qualora non vengano istituite le misure, è prevedibile che in Europa altri produttori di biciclette cessino l'attività, il che avrebbe ripercussioni negative sull'industria comunitaria produttrice di parti di biciclette e metterebbe a repentaglio posti di lavoro nell'industria fornitrice. Si conclude pertanto che l'istituzione delle misure antidumping è nell'interesse dei fornitori.

### 6. Impatto sui consumatori

(190) Alla Commissione non sono pervenute osservazioni delle associazioni dei consumatori nella Comunità in merito alle misure sulle importazioni dalla RPC o all'eventualità dell'istituzione di misure sulle importazioni dal Vietnam. Va osservato che in ogni caso, anche in assenza di biciclette originarie della RPC o del Vietnam, i consumatori dispongono di un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere, e in tutti i segmenti di mercato. L'industria comunitaria contribuisce in misura significativa all'offerta di questa gamma esauriente di prodotti. Dall'inchiesta, del resto, non sono emersi problemi di alcun genere dal lato dell'offerta. Si deve osservare, inoltre, che la Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dalla stessa associazione

menzionata al considerando 185: i dettaglianti rappresentati dall'associazione acquistano le biciclette per la maggior parte da produttori comunitari, e hanno perso una quota considerevole di mercato a vantaggio di altri canali di distribuzione, in particolare della grande distribuzione. Benché essi affermino che le biciclette importate dalla RPC non vengono commercializzate dalla rete dei dettaglianti, i prezzi bassi del mercato della grande distribuzione influenzano le preferenze dei consumatori finali, malgrado le differenze qualitative tra le biciclette in vendita presso i dettaglianti e quelle vendute dalla grande distribuzione. Per tutti questi motivi, si è accertato che né le misure antidumping sulle importazioni dalla RPC né quelle sulle importazioni dal Vietnam sono contrarie all'interesse dei consumatori.

### 7. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(191) La proroga delle misure sulle importazioni di biciclette originarie della RPC e l'istituzione di misure sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam sarebbero chiaramente nell'interesse dell'industria comunitaria e dei fornitori comunitari di parti di biciclette. Tali misure consentiranno all'industria comunitaria di registrare una crescita e di recuperare pienamente dalle conseguenze del pregiudizio arrecatole dalle importazioni in dumping. Qualora invece le misure non vengano istituite, è probabile che la produzione comunitaria continuerà a diminuire e un numero crescente di operatori del settore sarà costretto a cessare l'attività. Per di più, le misure da istituire non incideranno in misura significativa sugli importatori e sui dettaglianti, dal momento che continueranno comunque ad essere presenti sul mercato biciclette vendute a prezzi equi. Per quanto riguarda i consumatori, infine, la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da queste parti interessate.

(192) In considerazione di quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della RPC e del Vietnam.

## H. DAZI PROPOSTI

(193) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio che ne deriva e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuna l'istituzione di misure sulle importazioni dal Vietnam, onde impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. Quanto alle importazioni dalla PRC, occorre modificare le misure in vigore su tali importazioni, mantenute in forza del regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, onde tener conto delle risultanze del presente riesame intermedio. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno che le misure modificate siano imposte per un nuovo periodo di cinque anni.

(194) Le misure dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in esame senza, tuttavia, superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di utile, al lordo delle imposte, utilizzato in questo calcolo è pari

all’8% del fatturato delle vendite di biciclette. È lo stesso margine utilizzato nell’inchiesta precedente, dato che non è emersa alcuna indicazione che tale percentuale dovesse essere modificata.

(195) Diversi produttori esportatori della RPC e del Vietnam hanno affermato che un tale margine dell’8% è assai elevato e hanno indicato la percentuale menzionata nella denuncia (3,3%) come il margine di utile attribuibile a un’industria vitale e in situazione di efficienza economico-finanziaria. Hanno anche ricordato l’inchiesta precedente, nell’ambito della quale si era accertato che l’industria comunitaria registrava perdite pari a -0,6%. Si è ritenuto, tuttavia, che la percentuale di redditività riscontrata durante il PI della presente inchiesta (3,5%) indichi solamente che l’industria comunitaria si è in parte ripresa dagli effetti delle pratiche di dumping precedenti, e non possa essere considerata come il livello di profitto che tale industria potrebbe realizzare in assenza delle importazioni in dumping. Va osservato, in proposito, che nonostante le misure in vigore sulle importazioni dalla RPC, queste ultime sono aumentate considerevolmente nell'arco del periodo in esame, mentre si è registrato un nettissimo incremento delle importazioni dal Vietnam a prezzi in dumping. Di conseguenza, il margine di utile dell'8% utilizzato nell’inchiesta precedente è considerato adeguato, dal momento che non è emersa alcuna indicazione che questa percentuale dovesse essere modificata. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria.

(196) L'aumento del prezzo necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all'importazione medio ponderato, determinato per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, e il costo totale di produzione medio ponderato dei produttori inclusi nel campione, maggiorato di un margine di utile dell’8%.

(197) Dato che i margini di pregiudizio sono superiori ai margini di dumping accertati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base i dazi antidumping devono basarsi sui margini di dumping.

(198) La CCCME, assieme ai produttori esportatori della RPC che hanno collaborato all’inchiesta, si è dichiarata disponibile ad offrire un impegno. Si deve osservare che, tradizionalmente, di solito la Commissione non accetta impegni sui beni di consumo per via, tra l’altro, della complessità dei modelli, del gran numero di tipi di prodotto esistenti e della loro varietà, nonché per via del fatto che i beni di consumo vengono regolarmente migliorati o comunque modificati: tutti motivi che rendono praticamente impossibile stabilire prezzi minimi all’importazione di una qualche utilità ai fini dell’impegno. Non solo, ma le caratteristiche di questi beni di consumo comportano difficoltà di controllo e monitoraggio pressoché insormontabili, rendendo quindi impraticabile l'accettazione di simili impegni. Le stesse considerazioni valgono anche nel presente caso. La Commissione non ha ritenuto opportuna, pertanto, l’accettazione di un impegno nell’ambito di questa particolare inchiesta e ha dovuto rifiutare l’offerta di cui sopra. La Commissione ha comunicato la sua decisione in merito alla CCCME.

(199) Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato

e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(200) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione8 complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(201) Alla luce delle risultanze suesposte, le aliquote del dazio antidumping sono le seguenti:

| Paese | Società | Dazio antidumping in % |
|---|---|---|
| Repubblica popolare cinese | Tutte le società | 48,5 |
| Vietnam | Always Co., Ltd.<br>Tan Thuan Export processing Zone,<br>District 7,<br>Ho Chi Minh City, Vietnam | 15,8 |
| | Tutte le altre società | 34,5 |

(202) In conformità dell'articolo 20 del regolamento di base, tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva proporre la modifica del livello delle misure in vigore sulle importazioni dalla RPC e l'istituzione di misure sulle importazioni di biciclette dal Vietnam; inoltre, è stata data loro l'opportunità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione ove opportuno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati

[8] Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio J-79 5/16
B-1049 Bruxelles.

ai codici NC ex 8712 00 10 (codice TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 ed ex 8712 00 80 (codice TARIC 8712 00 80 90), originari del Vietnam.

2. Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

| Paese | Società | Dazio antidumping in % | Codice addizionale TARIC |
|---|---|---|---|
| Vietnam | Always Co., Ltd.<br>Tan Thuan Export processing Zone,<br>District 7,<br>Ho Chi Minh City, Vietnam | 15,8 | A667 |
| | Tutte le altre società | 34,5 | A999 |

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è sostituito dal seguente testo:

"È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC ex 8712 00 10 (codice TARIC 8712 00 10 90), 8712 00 30 ed ex 8712 00 80 (codice TARIC 8712 00 80 90), originari della Repubblica popolare cinese."

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è sostituito dal seguente testo:

"L'aliquota del dazio definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, è pari al 48,5%."

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*